

# FORUM GIURIDICO EUROPERO DELLA NEVE

**BORMIO 2018**

**“A 15 anni dall’approvazione della Legge quadro 363/2003 sulle piste di sci, quale è stato l’impatto sulle legislazioni regionali e nella giurisprudenza”**

**Avv. Marisella Chevallard**



*Nell'estate 2017, l'8 luglio, la pianista Elisa Tomellini, in collaborazione con l'Associazione culturale musicale Mont Rose della Valle d'Aosta ha eseguito un concerto dedicato alle donne e alla pace ai piedi della Capanna Regina Margherita sul Monte Rosa sul colle Gnifetti (m.4460 slm) che, da brava alpinista aveva raggiunto guidata da Marco Camandona. (Ogni provento è stato dedicato al progetto umanitario Sanonani per il Nepal). Il luogo, ricco di significati non fu mai confine di guerra. La proposta per il prossimo Forum è analizzare quanto le stazioni di sci possano contribuire all'abbattimento di ogni barriera, politica, sociale, culturale, sportiva: "dai diritti della neve al diritto della neve"*

## PREMESSA

Dal 2 al 4 dicembre 2005 si svolgeva a Bormio il primo forum giuridico della neve con l'ambizioso tema di monitorare la normativa attinente alle problematiche dello sport dello sci e proporre una unificazione "dai diritti della neve al diritto della neve", infatti era allora ed è tuttora molto sentita la necessità di una disciplina uniforme soprattutto in termini di comportamento, precedenze, segnaletica, e non è da sottovalutare la frequentazione delle piste da persone di diversa provenienza e l'esistenza di stazioni insistenti su territori inter e transfrontalieri.<sup>1</sup>

Era stata pubblicata in G.U.n.3 del 5 gennaio 2004 la Legge 24 dicembre 2003 n.363 che conteneva "norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" e che andava a sovrapporsi alle già vigenti normative regionali.

Successivamente al Forum, con D.M. 20 dicembre 2005, pubblicato in Gazzetta ufficiale 24 dicembre 2005 n.299, a distanza di quasi due anni dall'approvazione della legge citata, veniva promulgato il decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti portante norme tecniche UNI sulla segnaletica (allegato 1) e norme di comportamento che recepissero il decalogo dello sciatore (allegato 2).

All'esordio del terzo millennio lo sci poteva già vantare oltre un secolo di attività ed esperienza e soprattutto negli ultimi anni del secolo un'evoluzione importante sia in termini di diffusione dell'attività sportiva, sia nell'incremento dell'economia delle località montane, con conseguenti cambiamenti sociali e culturali.

Le regioni più interessate al fenomeno avevano già approvato normative locali, al fine di disciplinare l'attività, e la ricerca di una uniformità normativa era alquanto necessaria.

A seguito della legge nazionale è susseguita una necessità di adeguamento delle normative locali: infatti la L.n.363/2003 all'articolo 22 dava un termine alle regioni per adeguare la propria normativa alle disposizioni che la legge citata definisce: " principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve".

Va detto che molte sono state le problematiche suscitate dal testo ed evidenziate già nel Forum europeo della neve nel 2005, e diverse proposte di modifica sono in attesa di essere esaminate in parlamento (da ultimo il disegno di legge 1367/XVII legislatura<sup>2</sup>).

La legge in questione interveniva su diversi livelli e nei confronti di diversi soggetti coinvolti nell'attività.

In particolare nella fase di realizzazione di impianti e piste risolveva l'annosa questione della disponibilità dei terreni, spesso bloccata da esigenze e resistenze private e stabiliva che l'individuazione delle aree destinate a pista spettasse alle regioni e che tali previsioni equivalessero a "dichiarazione di pubblica utilità, necessità e urgenza"<sup>3</sup> e presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alle gestioni di tali aree, previo pagamento della relativa indennità da stabilirsi dalle regioni stesse (art.2.n.3).

---

1 Dott. Franz Perathoner: Forum 2005: L'importanza di una normativa uniforme nelle aree sciistiche ad alta frequentazione internazionale.

2 Forum 2016: Proposte di modifica all'ordinamento sciistico italiano. C. Bruccoleri

3 In materia di espropri: T.U. n.327/2001 da art.8 lett.b) ad art.10 –

In relazioni ai compiti dei gestori, nei cui confronti sussisteva controversia circa la responsabilità degli stessi per i soli impianti di risalita ovvero anche per la cura e sicurezza delle piste, la legge delineava la figura di “gestore delle piste” con conseguente posizione di garanzia nei confronti degli utenti ai quali va garantita l’agibilità di una pista, che deve essere messa in sicurezza con protezione di eventuali ostacoli e segnalazione di situazioni di pericolo.(art.3, n.1)

A fronte dell’obbligo di manutenzione del manto nevoso, di realizzazione di impianti d’innevamento programmato e in sintesi di cura strutturale delle piste, la legge prevedeva l’istituzione di risorse, che le regioni dovevano poi assegnare con contributi modulati secondo l’entità degli impianti e la lunghezza delle piste. (art.7 n.5)

Ai gestori è anche addebitato il compito di soccorso e trasporti delle persone infortunate sulle piste sino al più vicino centro di assistenza sanitaria e con obbligo di trasmissione dei dati al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. (art.3, n.2)

Lo stesso obbligo di legge non è previsto per il caso di incidenti che si verificano fuori pista, tuttavia l’evoluzione dello sport sembra orientato ad un interesse sempre maggiore per lo sci libero, fuori dalle piste battute.<sup>4</sup>

Ai gestori, pena una sanzione amministrativa, è fatto obbligo di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli utenti delle piste stesse. (art.4)

La legge interveniva anche a suddividere la fruizione delle piste distinguendo l’attività agonistica, da svolgersi in settori dedicati ed esclusivi con obbligo del casco per gli atleti, e l’apertura di “piste riservate ad evoluzioni acrobatiche” altrimenti definite snowpark<sup>5</sup> isolate nel comprensorio e appositamente individuate dai Comuni per le stazioni più grandi (con più di venti piste e dieci impianti di risalita).

Il resto della stazione liberamente aperto al pubblico promuove l’uso del casco rendendolo obbligatorio ai minori di 14 anni.(art.8)<sup>6</sup>

Quanto poi attiene al comportamento degli sciatori (dettato dagli articoli da 8 a 15), ad integrazione delle norme di legge supportava il recepimento del decalogo dello sciatore, da affiggersi e diffondersi e contenuto nel DM 20/12/2005.

La norma si soffermava anche a distinguere gli utenti prevedendo con chiarezza la convivenza in pista degli sciatori discesisti con gli snowboarder, oggetto di disputa nel periodo antecedente la legge, e citando tra gli sport della neve praticati nei comprensori oltre ai fondisti, anche la presenza di slitte e altri sport con attrezzi atti alla neve (art.2 n.1), e nel contesto analizza la posizione di sci-alpinisti (art.17), pedoni (art.15) e mezzi meccanici (art.16).

---

4 Michael Schumaker: Era il 29 dicembre 2013 quando lo sportivo cadde dagli sci nell’Alta Savoia, in Francia, mentre era in vacanza nella villa di Meribel. Del sinistro se ne è occupata la Procura di Albertville. –relazione avv. Michel Bailly Forum 2014

5 Avv. Marco Del Zotto – Forum 2007: sullo snowpark e regole di sicurezza: Le regole di comune esperienza acquisite sulla base delle conoscenze tecniche e della pratica sono oggi il parametro di riferimento per ogni giudizio di responsabilità. Se la tendenza del domani sarà quella di codificare le regole precauzionali, è auspicabile un recepimento prudente delle effettive esigenze di sicurezza affinché si possa giungere – se strettamente necessario – ad una regolamentazione chiara, semplice e applicabile in concreto.

6 Forum 2012: o L’uso del casco: dovere di legge o presa di coscienza? – avv. Marco Del Zotto

Nel testo della legge è contenuto un riferimento all'esigenza di uniformità sul territorio nazionale e una precisazione in particolare che le disposizioni si inseriscono nei principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve, che pertanto superano anche le particolarità delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.<sup>7</sup>

Nella realtà le norme in materia di stazioni di sci, che hanno interferenza con la disciplina ambientale, hanno dovuto anche adattarsi alle esigenze di pianificazione e gestione dei differenti territori, e quelle più in particolare dirette all'esercizio delle piste di sci e ai compiti dei gestori si sono diversificate nelle diverse leggi regionali.

Nella confusione legislativa hanno retto invece le antiche dieci regole del decalogo dello sciatore (Panathlon 1963 –convegno FIS Beirut) riconosciute con DM 20/12/2005, che nella pratica non è stato sostituito dalle 12 regole suggerite dall'AMSI, che sono rimaste a livello di "consigli per gli sciatori".<sup>8</sup>

### L'ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONI

Ovviamente le regioni più attive sul piano della legislazione in materia di piste sono state quelle più interessate dall'attività sciistica e che già avevano una propria preesistente normativa.<sup>9</sup>

Problemi particolari connessi al turismo e in particolare al turismo invernale trovavano spazio in norme più generali, ma le prime leggi dedicate in particolare alle piste di sci risalgono agli anni ottanta.<sup>10</sup>

Nel caso delle regioni più interessate, la normativa sugli impianti e piste di sci è stata aggiornata costantemente, non solo per adeguarsi alla legge n.363/2003, come era prescritto dalla norma, ma soprattutto per rimanere al passo con la rapida evoluzione dello sport.

Ad esempio e senza pretese di essere esaustiva noto che la L.R. 15/12/2006 del Friuli Venezia Giulia ha contemplato l'attività di sleddog<sup>11</sup>, lo snowtubbing, le manifestazioni di sci-alpinismo in pista e che il Piemonte ha previsto l'uso estivo delle piste di sci con mountain bike, attività che riscuote ampio successo, tanto che molte stazioni invernali hanno dotato gli impianti a fune e in particolare anche le seggiovie di sistemi per il trasporto delle bici.

Le discese notturne con la luna piena sono divenute una moda inarrestabile, tanto che ad una prima reazione proibitiva con conseguenze sanzionatorie per coloro che andassero a ingombrare le piste al di fuori dell'orario di apertura, è ora seguito un tentativo di regolarizzarle.

---

7 Dott. Claudio De Togni – Forum De Togni” :” BEPRASA” è l'unico progetto esistente cofinanziato dalla Commissione Europea sulla prevenzione degli infortuni sulla neve. Il responsabile del progetto della ULSS 20 di Verona – Regione Veneto. Nell'ambito del progetto ed in occasione delle Olimpiadi 2006 è stata sottoscritta la :” La Carta di Torino” Il progetto è stato ideato per rispondere alla generale mancanza di standardizzazione nelle misure di prevenzione degli infortuni sulle piste sciistiche, sia all'interno dei singoli paesi che tra i paesi europei, nonostante la crescente rilevanza del fenomeno degli incidenti dovuti alla pratica dello sci e dello snowboard. In particolare è stata rilevata un'insufficiente disponibilità di micro dati per poter compiere confronti tra i vari paesi europei sia a livello di incidenti che di misure preventive.

8 Forum 2005- Il decalogo FIS rappresenta il punto di partenza di un moderno Diritto europeo della Neve, uguale a tutti i Paesi membri della UE. Oggi, lo sciatore “insegue” la neve, si sposta da una località all'altra. Le leggi locali sono anacronistiche, fingono che lo sciatore sia uno sportivo stanziale. È il parere di Gianfranco Avella, presidente scientifico del Comitato Organizzatore del Forum Giuridico della Neve di Bormio

9 Per la valle d'Aosta un primo esame nel mio intervento al forum 2005; L.R.n.9/1992 da ultimo modificata con L.R.n.11/2014

Alla chiusura degli impianti segue infatti una attività intensa di manutenzione con mezzi meccanici imponenti mentre la L.363/2003 prevedeva la responsabilità dei gestori nei confronti degli utenti delle piste, ma la contemporanea presenza di sciatori e mezzi meccanici è di difficile gestione e può ingenerare situazioni di pericolo già ampiamente sperimentate.

La legge sulle piste della Valle d'Aosta , con una recente modifica del 2012, premesso che “ Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura” prevede però l'eccezione: “ *Al di fuori dell'orario di apertura delle piste, al solo fine di permettere il rientro da pubblici esercizi, è consentito percorrere le piste di sci, previa autorizzazione del gestore, tenuto conto delle condizioni delle piste e degli orari di battitura; in tali casi, la percorrenza deve essere effettuata in gruppo, con l'accompagnamento di uno o più maestri di*

---

**10 Provincia di Bolzano** Legge provinciale 26 febbraio 1981 , n. 6 Ordinamento piste da sci (abrogata dall'art. 32, comma 1, e interamente sostituita con L.P. 23 novembre 2010, n. 14: “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”.  
**Friuli Venezia Giulia:** preesisteva: legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), attualmente sostituita con Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27;  
**Lazio:** L.R. 9 Settembre 1983, n. 59: "Disciplina in materia di funivie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture - dall'art.23 in particolare le piste; **Provincia di Trento:** Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci (b.u. 26 aprile 1987, n. 19, suppl. ord. n. 2) costantemente aggiornata, da ultimo con L.p. 31 ottobre 2012, n. 22;  
**Marche:** dal 1997 aveva una legge sull'insegnamento dello sci e con L.R. 22 ottobre 2001, n. 22 “Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.”; **Umbria:** dati inseriti in L.R. n.28/2001 in tema ambientale e forestale che esamina anche “strade e piste”; **Toscana:** La legge regionale n. 93 del 13 dicembre 1993 disciplina la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati ora integrata con Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42. Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo;  
**Liguria:** Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40. Testo unico della normativa in materia di sport. (Albo professionale figure dei maestri di sci). Art. 35 .(Corsi tecnico-didattico-culturali e relativa abilitazione) (Aree sciabili). Art. 46. - (Segnaletica delle piste). Art. 47. - (Preparazione e protezione delle piste).Dal 43 al 52 norme per le piste, gestione, assicurazione, segnaletica e rinvio alla 363/2003; **Molise:** esisteva una L.R. 8/1/1996 sui maestri sci ed è stata approvata la LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2011 n 5 – che disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni sciistiche di interesse locale, delle piste da sci e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica, di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione;  
**Piemonte:** L.R n.1/2017 che modifica Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica; **Lombardia:** esisteva già la legge regionale dal 12/6/1975 n.81 che risulta abrogata con L.R. 23 aprile 1985 n.36 ed ora è stata promulgata la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26; "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia, con norme di attuazione in REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2004 , N. 10. “Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna”; **Basilicata:** Legge Regionale 22 luglio 2009, n. 22, Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in B.U. REGIONE BASILICATA N. 31 del 22 luglio 2009; **Abruzzo:** L.R. 8 marzo 2005, n. 24 in materia di Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie. **Veneto:** LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 21 Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

**11** Vittorio Maria Rossini – Forum 2008 – sulla pratica dello sleddog: Il termine sleddog, letteralmente significa "cane da slitta" (dall'inglese sled = slitta).La slitta e i cani sono governati dal "musher", termine dalle origini franco-canadese "marchèz", ovvero "marciare", antico comando con il quale i mushers esortavano i propri cani ad andare avanti. Lo sleddog è uno sport che richiede, oltre all'assoluto rispetto per i cani, anche una buona preparazione fisica; infatti, è necessario un buon feeling con la muta che deve sempre essere coadiuvata dal musher spingendo la slitta o frenandola a secondo delle caratteristiche del terreno e delle condizioni della neve. Chi pratica lo sport dello sleddog deve quindi condividere la fatica con questi potenti e volenterosi atleti a quattro zampe. Lo sleddog ha origini antichissime; da alcune pitture rupestri si evince che i primi cani da slitta furono utilizzati 4.000 anni fa nella Siberia centrale, a nord del lago Baikal dalle tribù Samoiedo, i Koriaks, e da altre tribù nomadi che vivevano nel territorio più orientale della Siberia, i Ciukci.

*sci, messi a disposizione dall'esercente il pubblico esercizio. Tenuto conto delle particolari condizioni in cui avviene la discesa e dell'assenza di luce diurna, gli sciatori devono assicurare un comportamento prudente e comunque tale da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui"*<sup>12</sup> Ne consegue l'esercizio notturno delle piste è garantito dal gestore nei riguardi di coloro che abbiano adempiuto alle predette prescrizioni.

La posizione di garanzia del gestore, per cui è per legge prescritta una copertura assicurativa è assai pesante, e coinvolge non solo aspetti civilistici probabilmente coperti dalla polizza, ma altresì responsabilità penali personali da parte delle posizioni apicali e degli addetti alla sicurezza delle piste, trattandosi di soggetti cui spetta l'obbligo particolare di attivarsi, come recita l'art. 40 C.P. per cui il rapporto di causalità dell'evento sussiste anche nei confronti di coloro che hanno omesso di attivarsi ad impedire l'evento per un obbligo giuridico, che nel caso è in primo luogo dettato dalla L.363/2003 art.3.

Trattandosi inoltre di spazi montani non totalmente delimitabili, la nozione di pista alla quale è legata la posizione di garanzia appare a volte labile, per cui la fruizione dei percorsi così come delineata dall'art.15 della L.363/2003 pone interrogativi pratici rilevanti, ad esempio nel caso dello sci-alpinismo praticato su pista in vista di allenamento alle gare che sta prendendo piede ed è tollerato.

In tali casi l'alpinista non ha bisogno di passare i tondelli degli impianti di risalita con apposito ski-pass, tuttavia è in pista e potenziale fonte di ingombro per gli altri sciatori. La legge piemontese su tale punto è intervenuta con espresso divieto di praticare le piste senza possesso del biglietto, mentre la legge del Friuli Venezia Giulia contempla anche le gare di sci-alpinismo in pista e la legge regionale della Valle d'Aosta all'articolo 12 sanziona espressamente solo coloro che praticano le piste di fondo senza il biglietto richiesto.

Le persone che nell'ambito dello stesso comprensorio esplicano attività di fuori pista<sup>13</sup> sono ormai in crescendo anche per l'efficienza degli attuali materiali, tuttavia il fuori pista secondo la L.363/2003 non è tra le attività coperte dalla posizione di garanzia del gestore (art.17) si crea quindi la necessità di comprendere chi sia titolato ad intervenire in soccorso di eventuali incidenti, se i pisteurs che sono personale della stazione siano abilitati e assicurati per tali evenienze ed entro quali confini.<sup>14</sup>

La regione Piemonte sul punto ha stabilito un limite alla responsabilità del gestore, rivedendo una prima posizione di espresso divieto al fuoripista, che invece con la modifica della normativa, ha preso in

---

12 Modifica alla L.R. V.d.a. n.9/1992 con art. 30, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

13 Heinz Walter Mathys - Forum 2016 – riflessioni sul Free ride –“Gli sportivi della neve che, per mancanza di padronanza e assenza di riguardo, mettono in pericolo la vita o l'integrità di altre persone, possono essere denunciati alla polizia o al ministero pubblico per perturbamento della circolazione pubblica ai sensi dell'art.237 del Codice penale svizzero. Questa misura si applica in particolar modo agli sportivi del fuori pista e del freeride che percorrono delle piste o delle discese esposte al pericolo di valanghe senza curarsi delle tavole di avvertimento e dei segnali luminosi lampeggianti, come anche degli sbarramenti e che rischiano così di sganciare delle valanghe mettendo in pericolo la vita o l'integrità di altre persone, le quali si trovano sulle piste, itinerari o sentieri. Lo sportivo indisciplinato riunisce gli elementi costitutivi del delitto di perturbamento della circolazione pubblica dal momento in cui gli altri sportivi della neve sono stati costretti, a causa delle masse di neve in movimento, a fermarsi o a deviare dalla loro traiettoria, oppure a staccarsi dalla scivovia.”

14 07 aprile 2018: Valanga si stacca a Pila al col Chamolé e travolge un gruppo di scialpinisti-Le operazioni di ricerca sono state condotte dal soccorso alpino valdostano con l'impiego di due elicotteri, guide alpine e unità cinofile. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino per le ricerche nel lago di Chamolé, dove è stato trovato il corpo di una delle vittime. I due morti e i due feriti facevano parte di un gruppo di 22 scialpinisti impegnati nella salita verso il colle di Chamolé. Quando erano poco sopra il lago omonimo, da sotto la Cresta Nera si è staccata una valanga di grandi dimensioni (il fronte è stato stimato in 250 metri) che li ha travolti.

considerazione lo sci fuori pista, ma con rigide previsioni di autoconsapevolezza e assunzione del rischio.<sup>15</sup> Inoltre in Piemonte la pista di sci ha un orario di apertura al pubblico oltre il quale può essere percorsa solo previa autorizzazione del gestore e anche durante il giorno chi vi si trova è tenuto ad esibire lo sky-pass<sup>16</sup> quale titolo contrattuale, che abilita l'utente a frequentare la pista, la quale a sua volta deve essere in regola con le previste caratteristiche di agibilità.

Intanto lo sviluppo dello sport di discesa con mountain bike ha offerto alle stazioni sciistiche l'opportunità di ampliare il periodo di attività durante tutto l'anno, ma d'altra parte ha imposto di riorganizzare le piste per accogliere i biker, con conseguenti diverse protezioni e adeguamento dei percorsi.

---

15 L.R. Piemonte n. 2/2009 revisionata con L. R. n.1/2017 - Art. 26. (Responsabilità) 1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).

L.R. Piemonte n.2/2009 : Art. 4.(Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.

Il cambiamento climatico non è passato inosservato e molte regioni hanno introdotto nella normativa sulla servitù di pista una previsione di automatico ritorno al proprietario della disponibilità dei terreni al momento della cessazione della destinazione a pista di sci.

Un'ulteriore osservazione va fatta in merito all'obbligo del gestore di provvedere all'immediato soccorso con trasporto al più vicino centro sanitario, sembrerebbe che con la disposizione di legge quadro il gestore sia incaricato di gestire un servizio di pronto soccorso laddove il servizio sanitario nazionale non è in grado di intervenire tempestivamente.<sup>17</sup>

Consegue un ulteriore onere che va ad incidere sui costi aziendali del gestore e sulle regioni che sono tenute a sostenere i costi sanitari per l'effetto del trasferimento alle Regioni delle competenze sanitarie e contribuivano di conseguenza a sostenere la parte di spesa dei gestori.

La Regione Valle d'Aosta ha disciplinato il servizio di soccorso istituendo la figura dei "Pisteurs secouristes" obbligatoriamente presenti nelle stazioni di sci in numero proporzionale alla dimensione della stazione e con compiti diversi: dalla manutenzione delle piste e della segnaletica al soccorso.<sup>18</sup>

Ne è derivata una differenza nelle stazioni secondo la ripartizione amministrativa: alcune regioni o singole località hanno così introdotto il pagamento di un ticket sui normali interventi con toboga e anche sugli interventi con elicottero.

Plan de Corones (nel comprensorio Dolomiti Superski) ha introdotto il pagamento del soccorso mentre in Valle d'Aosta dalla stagione 2015 - 2016 l'intervento in pista di un toboga costa 200€. In Lombardia si attende il regolamento d'attuazione che disciplina esclusivamente l'intervento dell'elisoccorso a pagamento nei casi di non necessità, imprudenza o negligenza da parte della persona soccorsa.

In Svizzera qualsiasi intervento del sistema sanitario è a pagamento mentre in Francia il soccorso in toboga o motoslitta costa da 219€ fino a 771€ a seconda della distanza dagli impianti.

A fronte del costo imprevedibile gli utenti sono sollecitati a fornirsi di copertura assicurativa, tra l'altro la regione Piemonte, in primis, ha introdotto già da alcuni anni l'obbligatorietà di stipula della polizza di

---

16 Heinz Walter Mathys – Forum 2006: L'obbligo a carico delle aziende che gestiscono gli impianti di trasporto in montagna in merito alla sicurezza delle piste e alla manutenzione dei servizi di soccorso costituisce un obbligo accessorio contrattuale. La responsabilità civile che deriva dal contratto di trasporto si basa sulla garanzia della fiducia e sul principio della fiducia. La fiducia rappresenta il più importante fondamento della convivenza umana e, di conseguenza il fondamento inalienabile dell'ordinamento giuridico. Tra ragione commerciale, sicurezza e responsabilità esiste una relazione: la sicurezza nei confronti dei pericoli alpini (valanghe e pericolo di cadute) sui percorsi demarcati (piste, itinerari, percorsi) è compresa nel prezzo dello ski-pass.

17 Dr. Paolo Della Torre: Direttore SC di Anestesia e Rianimazione – SSUE m 118 azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna – Sondrio: riflessioni sul servizio di soccorso – conclusioni: Le problematiche che si incontrano nel soccorso su terreni innevati portano alle seguenti conclusioni:- Una maggiore attenzione e valutazione dei dati epidemiologici rilevati sarà necessaria per attivare momenti di prevenzione sulle attività sportive invernali.

- La gestione degli interventi di soccorso derivanti dalle attività sportive invernali devono essere coordinati dalle centrali operative di soccorso (118)- La collaborazione con i gestori degli impianti di sci e specificatamente con il Direttore delle piste nella definizione di protocolli condivisi risultano fondamentali per la buona riuscita dell'attività di soccorso- La necessità di una formazione specifica e continua per il personale di soccorso che opera in ambiente montano.

18 L.R.n.2 del 15/01/1997; profilo professionale approvato con PD 3045 del 5/6/2018



responsabilità civile per tutti gli sciatori che frequentano le piste della loro regione, con conseguente previsione di sanzione amministrativa per chi non dovesse esserne fornito.

Il costo della polizza stipulata ad hoc in occasione dell'acquisto del giornaliero varia nell'ordine di €.1/2, sta allo sciatore se usufruire di questa formula oppure munirsi di contratto assicurativo personale, a seconda dell'intensità dell'attività sciistica in programma di ciascuno.

Regione	Intervento elisoccorso seguito da ricovero (problema di salute grave)	Intervento elisoccorso seguito da pronto soccorso (problema di salute lieve)	Intervento elisoccorso inappropriato (paziente incolume)	Soccorso sulle piste in toboga
Valle d'Aosta	Gratuito	A pagamento: 115€/minuto fino a un massimo di 3.500€	A pagamento: 115€/minuto fino a un massimo di 3.500€	A pagamento: 200€
Emilia Romagna	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Trentino	Gratuito	A pagamento: con ticket 36,15€	A pagamento: 750€	Gratuito
Piemonte	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Lombardia	Gratuito	Gratuito fino al regolamento di attuazione	Gratuito fino al regolamento di attuazione	Gratuito fino al regolamento di attuazione
Veneto	Gratuito	A pagamento: per i cittadini italiani 90€/minuto; per i cittadini stranieri 120€/minuto fino a un massimo di 7.500€	A pagamento: per i cittadini italiani 90€/minuto; per i cittadini stranieri 120€/minuto fino a un massimo di 7.500€	Gratuito
Alto Adige	A pagamento: con ticket di 100€	A pagamento: il costo intero fino a 1000€	A pagamento: intero costo fino a 1000€	Plan De Coronas: 200€

#### LA FUNZIONE NOMOFILATTICA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato.<sup>19</sup>

Nella pratica spesso si dimentica la funzione specifica della Corte alla quale i fruitori del diritto si rivolgono nella contesa processuale al fine di ottenere le proprie ragioni, talvolta si intende il compito della Corte come un terzo grado di giudizio, ma così non è: le frequenti situazioni di inammissibilità dei ricorsi, oltre alle relative sanzioni, chiariscono che questo organismo giudiziario non può sovrapporsi alle decisioni di merito.

Nel caso della Cassazione penale, l'inammissibilità comporta la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, invece nel caso della giustizia civile al raddoppio del contributo unificato come stabilito dall'art.13 c.1 quater DPR 115/2002, e al rimborso delle spese di controparte.

Invece qualora la Corte dovesse ritenere fondato il ricorso annulla la decisione impugnata non decide nel merito, ma trasmette gli atti al giudice di merito appositamente indicato.

Sta alle persone interessate ed ai difensori scegliere le strategie difensive più opportune, tenendo conto anche delle diverse esigenze nelle cause civili e penali, senza però dimenticare che il ricorso alla Corte di Cassazione non rappresenta un terzo grado di giudizio di merito.

<sup>19</sup> Funzione attribuita dall'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario italiano (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) con riferimento al "territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato"

Nemmeno può essere considerato alla stregua di ulteriore grado di giudizio il ricorso alla giustizia comunitaria, si può adire la Corte di Cassazione nei casi previsti dall'articolo 606 C.p.p. con la precisazione che non possono essere sottoposti al giudizio della Corte motivi di violazione di legge non dedotti nei gradi di merito.<sup>20</sup>

Pertanto, secondo il principio consolidato indicato dalle sezioni unite (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207945), esula dai poteri della Corte la semplice rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione del giudice di merito e non può integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali proposta dal ricorrente, ciò anche dopo la modifica dell'art.606 lett.e) C.p.p. (L.20/2/2006 n.46) che ha introdotto oltre alla contraddittorietà e manifesta illogicità nel testo della sentenza, anche il riferimento ad "altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso".

Pertanto il ricorrente, nel caso in cui debba contestare la motivazione della sentenza ai sensi della lett.e) per contraddittorietà con gli atti processuali, è tenuto a dimostrare l'incompiutezza strutturale della motivazione, ovvero l'argomentazione viziata da errore nell'applicazione delle regole della logica o fondata su dati contrastanti, ovvero vistose e insormontabili incongruenze e non aver tenuto conto di fatti e atti decisivi nel processo. (Cass. Pen. sezione IV, n.52666/2014 del 06/11/2014).

Non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Pen. Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

L'imputato o la parte civile può anche scegliere di impugnare la sentenza di primo grado con ricorso "per saltum" ossia con ricorso immediato avanti la Corte di Cassazione (art.569 C.p.p.) senza adire il secondo grado, ma anche in questo caso è necessario rispettare le condizioni stabilite dal predetto art.606 C.p.p. In questo caso però la Corte, qualora il ricorrente sia effettivamente legittimato ad appellare ed il ricorso contenga motivi articolati in fatto, può convertire il ricorso in appello e trasmetterlo alla corte di merito competente.<sup>21</sup>

---

20 C.p.p. art.606 - 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

- a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
  - b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
  - c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità
  - d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
  - e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
- 2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

Nel caso del procedimento civile, oltre al rispetto dei termini, il ricorso in Cassazione incontra anche più strette regole, quali ad esempio la produzione della copia conforme della sentenza impugnata a pena di irricevibilità del ricorso, esso può essere presentato invocando le situazioni descritte dall'articolo 360 C.p.c.<sup>22</sup> e la struttura del ricorso secondo le esigenze dettate dall'articolo 366 C.p.c. anche se a seguito delle modifiche con L.n.69/2009 non è più necessaria la formulazione del quesito di diritto.<sup>23</sup>

In particolare per quanto riguarda l'art.360 n.5 C.p.c. la Corte potrà rivedere la sentenza a condizione che, nel rispetto del principio del diritto al contraddittorio (art.6 convenzione L.848/1955), il fatto in

---

21 Cassazione penale sezione IV – sentenza n.1504/2014 – del 22/10/2013 – Presidente Brusco Carlo Giuseppe, relatrice Esposito Lucia. FATTO: incidente per caduta di sciatore nei pressi dell'ingresso a rifugio La Coche nel comprensorio Via Lattea in Val di Susa. Contestazione di reato di lesioni colpose (art.590 C.P.) con violazione della L.363/2003 in materia di sicurezza delle aree sciabili e della L.R. Piemonte n.2/2009 art.21 c.4, che prevede che i bordi delle piste debbano essere segnalati e protetti in corrispondenza di dirupi, strapiombi, crepacci. Imputato il responsabile della sicurezza delle piste di sci per aver omesso di segnalare una buca nella neve a bordo della pista e in prossimità del rifugio. Il Giudice di pace di Susa aveva pronunciato assoluzione con sentenza 06/12/2012, ritenendo il luogo al di fuori dell'area sciabile ed il buco fosse stato ricavato dal gestore del rifugio per realizzare l'accesso. Ricorreva in Cassazione la parte civile sottolineando come la norma vada intesa che non solo debba essere messa in sicurezza l'area sciabile, ma anche le pertinenze di essa rilevando che dalle prove assunte e dal materiale fotografico risultasse inequivocabilmente la mancanza di soluzione di continuità tra la pista e la buca oltre che le tracce di passaggio di molti sciatori. ESITO: conversione del ricorso in appello (art.576 C.p.p.) con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino competente per l'appello. MASSIME: la parte civile ai sensi dell'articolo 576 C.p.p. (Cass. S.U. n.27614/2007) ha facoltà di proporre appello agli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento, essendo garantito il diritto al doppio grado di giudizio a cui il danneggiato avrebbe diritto se avesse esercitato l'azione in sede propria. Il principio è applicabile anche al procedimento avanti al Giudice di pace. Nel caso di specie per i motivi trattati che propongono rivalutazioni di merito il ricorso non può essere considerato "per saltum" per cui consegue la trasmissione al giudice competente per l'appello.

22 C.p.c. art. 360 - Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

23 Cassazione civile sezione III. Sentenza n.4018/2013 del 10/12/2012; Presidente Salmé Giuseppe; Relatrice Carluccio Giuseppa. Pubblicata 19/02/2013 FATTO: Episodio occorso nel comprensorio di Plan Coronas. Lo sciatore, avendo riportato ingenti danni per aver urtato, mentre cadeva, contro una staccionata di legno che delimitava la pista da una scarpata e dietro la quale staccionata erano situati i manufatti in cemento armato e ferro protestava il risarcimento dei danni riportati. Osserva la Corte: in linea di procedura il ricorso deve contenere (e non contiene) il "momento di sintesi" che ha funzione omologa al "quesito di diritto" necessario ai sensi dell'articolo 366 bis C.p.c. (sez.un.1/10/2007 n.20603; 14/10/2008 n.25117; 30/10/2008 n.26014)

contestazione sia stato oggetto di discussione fra le parti e sia decisivo, ovvero vi sia una motivazione inesistente o apparente o talmente viziata da essere incomprensibile.

Le decisioni della Cassazione civile e della Cassazione penale si trovano al termine di due diversi percorsi processuali che si svolgono nei tempi necessari perché la giustizia possa fare il suo corso.

Nel caso della giustizia penale interviene l'istituto della prescrizione che spesso interrompe e conclude l'iter processuale.<sup>24</sup>

Nel caso della giustizia civile i tempi si dilatano per lo svolgimento della fase istruttoria del procedimento e delle dilazioni necessarie per lo svolgimento delle difese nel contraddittorio, tuttavia la durata del processo, non ci sono termini di prescrizione durante il processo, che comunque è tenuto a rispettare tempi ragionevoli secondo quanto previsto dall'articolo 111 ultima parte della Costituzione e dell'articolo 6 comma 1 L.4/8/1955 n.848, ed infatti spetta un risarcimento a coloro nei cui confronti la giustizia non è riuscita a dare risposta nei tempi ragionevoli.<sup>25</sup>

La richiesta di risarcimento va azionata con una causa civile e ai sensi dell'art.6 paragrafo 1 della Convenzione EDU in relazione alla L.n.89/2001 (legge Pinto) ed i parametri per un equo indennizzo vanno elaborati sulla scorta delle indicazioni della Corte di Strasburgo (Cass.sez.6-2, sentenza 20738/2013), anche considerando la natura della controversia e la condizione sociale e personale del richiedente o la ragione bagatellare o irrisoria della pretesa patrimoniale, e non possono eccessivamente discostarsi dai minimi individuati dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

Considerando la data a cui risale L.24/12/2003 n.363, e tenuto conto che la controversia va esaminata secondo le norme vigenti all'epoca del fatto, l'applicazione delle norme previste dalla vigente legge in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, viene presa in considerazione dalla Corte di legittimità all'incirca dal 2011, mentre in precedenza si trovano riferimenti indicativi, alla stregua di presa d'atto e di opportunità interpretativa senza la pretesa e possibilità giuridica di applicare la norma al caso concreto.<sup>26</sup>

---

24 Dott. Cuno TARFUSSER – Forum 2005 – aspetti di responsabilità penale negli incidenti sciistici e casistica e numeri trattati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bolzano

25 Cassazione civile sezione VI. Sentenza n.13248/2016 del 08/03/2016; Presidente Petitti Stefano Relatrice Picaroni Elisa. Pubblicata 27/06/2016. FATTO: a seguito di ricorso al TAR Lazio presentato il 01/12/2000 veniva emessa decisione di rigetto in data 19/01/2009 nonostante ripetute istanze di prelievo. Veniva adita la Corte di appello di Perugia al fine di ottenere l'indennizzo per irragionevole durata del processo. La Corte con decreto 24/03/2014 aveva liquidato €200 per ciascuno dei cinque anni di eccessiva durata e compensate per la metà le spese di lite ridotte ai sensi dell'articolo 9 D.n.140/2012.

ESITO: accolto il ricorso e rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche in relazione alle spese. MASSIME: Nel rispetto dell'art.6 paragrafo 1 della Convenzione EDU in relazione alla L.n.89/2001 e dei parametri di €1000 minimo per ciascun anno di ritardo, elaborati sulla scorta delle indicazioni della Corte di Strasburgo (Cass.sez.6-2, sentenza 20738/2013), pur essendo ammessa la determinazione dell'equo indennizzo al di sotto di tali parametri e considerata la condizione sociale e personale del richiedente, la ragione bagatellare o irrisoria della pretesa patrimoniale, esso non può eccessivamente discostarsi dai minimi individuati dal consolidato orientamento giurisprudenziale (€500 per i giudizi amministrativi).

Andando ad analizzare i casi in cui viene esaminata la responsabilità civile o penale delle parti processuali, si nota che i due percorsi (civile e penale) si snodano su diversi binari, dove nel caso della giustizia civile l'attore inizia la causa in vista di ottenere il preteso risarcimento secondo giustizia, mentre nel caso della giustizia penale la punizione del colpevole secondo il codice penale è affiancata dalla pretesa della vittima ad ottenere il risarcimento secondo la previsione dell'articolo 185 C.P. che ne dà facoltà, e a volte, nel caso di lesioni colpose secondo l'articolo 590 C.P., anche il potere di porre o ritirare la condizione di procedibilità trattandosi di reato a querela di parte (articolo 120 C.P.; 336 e segg. C.p.p.), interviene in questi casi la scelta strategica della parte offesa, se preferisce adire direttamente il giudice civile accollandosi l'onere della prova o affidarsi al lavoro istruttorio del pubblico ministero.

Tuttavia in molti casi i due percorsi si inseguono, come quando al termine dell'iter che porta alla conclusione del processo penale, la sentenza rimette le parti avanti al giudice civile per la quantificazione del danno, dopo averne accertato il diritto. Ciò può accadere anche a conclusione del ricorso in Cassazione, quando la Corte riformando una sentenza di assoluzione, pur non potendo più modificare la sentenza favorevole, riconosce il diritto del privato al risarcimento.

Può anche accadere che dopo una sentenza di assoluzione del Giudice di pace, a fronte dell'appello avanti al Tribunale della parte civile, quest'ultimo giudice accerti invece la colpa dello sciatore che provenendo da monte ha omesso di rispettare la precedenza prevista espressamente dall'art.10 L.363/2003, se a seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di Cassazione come è avvenuto nel caso di scontro tra sciatori avvenuto in San Cassiano pista Piz Sorega<sup>27</sup>, ritiene di annullare la decisione del Tribunale, la competenza si sposta dal giudizio penale a quello civile ai sensi dell'articolo 622 C.p.p. e, ferma restando l'assoluzione, la contesa processuale si sposta sulle questioni economiche: determinazione della colpa e del grado di colpa in funzione della determinazione dell'ammontare del danno.<sup>28</sup>

---

26 Cassazione civile sezione III. Sentenza n.21254/2016 del 14/09/2016. Presidente Chiarini Maria Antonietta; Relatrice Graziosi Chiara. Pubblicata il 20/10/2016 – caso di investimento tra auto e sciatore al termine di pista di sci avvenuto il 27/12/1996. FATTO: episodio di scontro tra sciatore e autoveicolo avvenuto all'Abetone. Il Tribunale di Pistoia aveva attribuito la responsabilità del sinistro per il 20% allo sciatore e per l'80% all'automobilista e per lui condannando di conseguenza gli eredi al risarcimento del danno. Proponevano appello gli eredi dell'automobilista e incidentale lo sciatore. La Corte di appello di Firenze (sentenza 30/05;12/10/2012) accoglieva in parte l'appello incidentale dello sciatore e condannava in solido gli eredi dell'automobilista a risarcire interamente il danno subito dallo sciatore come liquidato in primo grado. Ricorrevano in Cassazione gli eredi dell'automobilista, deceduto in corso del procedimento, e si costituiva con controricorso lo sciatore. ESITO: Conferma della sentenza della Corte di appello e conseguente liquidazione e condanna alle spese a favore del controricorrente MASSIME: La presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2054 dopo esame di precedenti diversi riguardo ad incidenti in zone diverse da quelle destinate alla circolazione (es. aree private, cantieri, zone aeroportuali) non è applicabile alla circolazione dei veicoli su pista di sci, che non rientra nell'ambito della norma, essendo zona destinata esclusivamente allo sport dello sci ed infatti la L.R. Toscana 13/12/1993 n.93 recita "nel periodo di innevamento è vietato percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi dallo sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici addetti al servizio delle piste e degli impianti." La L.n.363/2003 è successiva al sinistro avvenuto il 27/12/1996 e comunque non cambia il quadro normativo che va verificato alla luce della genesi della norma con riferimento al codice della circolazione dei veicoli R.D. 8/12/1933 n.1740 ed alla definizione di strada pubblica come zona destinata alla circolazione di veicoli, pedoni ed animali.

Vi sono casi invece in cui il giudice penale mantiene la propria competenza a decidere sulle questioni civili pur essendosi verificata l'estinzione del reato dell'articolo 157 C.P. e dunque il Tribunale, pur astenendosi dal pronunciare condanna essendo intervenuta l'estinzione del reato, è tuttavia tenuto ad esaminare la colpa o il concorso di colpa nel sinistro per disporre sulla richiesta di risarcimento.

E' il caso di un investimento da tergo in violazione degli articolo 9,10 L.363/2003, avvenuto in Auronzo di Cadore<sup>29</sup> il 24/12/2005: con sentenza di condanna del Giudice di pace, appellata ed esaminata in grado di appello dal Tribunale di Belluno oltre cinque anni dopo il sinistro con conseguente prescrizione del reato. A seguito di ricorso della parte civile la Corte di Cassazione rinviava gli atti al Tribunale di Belluno per la pronuncia sulle statuizioni civili.<sup>30</sup>

---

27 Cassazione penale sezione IV – sentenza 49828/2015 del 07/12/2015 Presidente: D'Isa Claudio, relatore Montagni Andrea. FATTO: investimento da monte di sciatore a valle avvenuto in località San Cassiano pista Piz Sorega. Contestazione: art.590 C.P. in riferimento agli artt. 10,11 L.n.363/2003. Il Giudice di pace di Brunico (sentenza 13/06/2013) aveva assolto l'imputato. Il Tribunale di Bolzano (sentenza 02/12/2014) aveva accolto l'appello della parte civile e liquidato il danno in €.10.000 quale provvisionale sul danno da liquidarsi in separato giudizio civile. Il Tribunale previa assunzione di ulteriori testi accertava che lo sciatore a monte stava effettuando uno slalom proprio nella zona della pista destinata alla sosta dove lo sciatore a valle procedeva lentamente e stava per arrestarsi. Il contatto era avvenuto a livello degli sci e scarponi dei due sportivi, dal che deduceva la sussistenza della colpa dell'imputato per colpa specifica avuto riguardo alla velocità eccessiva all'obbligo di precedenza, alla modalità del sorpasso. aveva quindi liquidato la provvisionale di €.10.000.000 alla parte civile quale anticipo del danno da liquidarsi in separato giudizio. Ricorreva in Cassazione l'imputato. ESITO: annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. MASSIME: Nel pronunciare sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 533 comma 1 C.P. il giudice è tenuto a valutare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Da ciò discende, nel caso di reformatio in peius, la necessità del giudice di appello di confrontarsi in modo preciso e specifico sulle valutazioni del primo giudice in modo che il diverso convincimento non sia solo basato su una diversa valutazione degli elementi probatori, ma siano rese espliciti ed evidenti gli errori di valutazione e gli snodi illogici che rendono possibile la riforma in peius della sentenza assolutoria, in modo che risulti che la lettura proposta dalla sentenza di condanna risulti essere l'unica possibile alle date condizioni e non una semplice rivalutazione. Sussistendo appello solo in punto statuizioni civili trova applicazione l'articolo 622 C.p.p. che in caso di annullamento delle statuizioni civili prevede il rinvio al giudice civile competente per valore.

28 La pista rossa Piz Sorega A è uno dei tracciati più frequentati ed apprezzati di San Cassiano in Alta Badia. Scendendo si gode di uno straordinario panorama sul Conturines e sulle Dolomiti di Fanes. Dai 2003 m s.l.m. del Piz Sorega si oltrepassa la stazione di monte dell'impianto e si scia sulla prima parte della pista, un bel pendio ampio e con una pendenza ideale per lasciar correre gli sci e riscaldarsi. Dopo qualche curvone la pista incrocia l'impianto di risalita e presenta un impegnativo muro da prendere con la massima attenzione poiché termina su una decisa curva verso sinistra. Percorso il breve tratto con le reti la pista curva verso destra e con medie pendenze riporta alla partenza dell'impianto. Una pista varia, bella, con tratti sia facili che impegnativi da fare di prima mattina ancora con la neve preparata. La lunghezza è di circa 2,1 km. (<https://youtu.be/3a0YAfm8CCQ>)

Ciò può avvenire anche a seguito di una “doppia conforme” ossia di una sentenza di primo grado confermata in appello, se, a seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di Cassazione ritenga invece di contestare le decisioni di merito<sup>31</sup>: nel caso di specie avvenuto in Cortina, l'imputato aveva ottenuto l'assoluzione attribuendo alla cattiva regolazione degli attacchi, non dipesa da lui, la casualità della caduta e dello scontro conseguente, ma la Corte di Cassazione a fronte dell'ampio materiale probatorio rilevava come i giudici di merito si fossero limitati a prendere atto della perdita dello sci per cattiva regolazione, senza prendere in considerazione gli altri elementi acquisiti e segnatamente la doverosità di regolare la propria velocità alle condizioni di affollamento della pista con la dovuta prudenza.

Ottenere una riforma in Corte di Cassazione in presenza di doppia conforme è assai arduo, ma non impossibile, il caso si presenta quando le decisioni dei due giudici di merito non soddisfino entrambe ai criteri di congrua motivazione ovvero pongano tra loro stesse incomprensibili inconciliabilità logiche,

---

29Auronzo "La spiaggia delle Dolomiti". Auronzo di Cadore con Misurina rappresenta uno dei più interessanti comprensori sciistici delle Dolomiti. Per gli amanti dello sci non c'è che l'imbarazzo della scelta: oltre 25 km di piste d'ogni difficoltà inserite nel comprensorio Dolomiti Superski. Il comprensorio di Auronzo-Misurina offre molte possibilità per trascorrere week-end e settimane a contatto con tutto ciò che è invernale: piste da sci sul Monte Agudo, dal cui rifugio omonimo si può godere di un panorama ineguagliabile.

30 Cassazione penale sezione IV – sentenza n.40041/2015 del 03/06/2015 Presidente: Sirena Pietro Antonio; relatore: Izzo Fausto - FATTO: investimento da tergo: lo sciatore a monte per disattenzione ed imprudenza in velocità non adeguata alla situazione ambientale aveva provocato allo sciatore a valle lesioni guaribili in 30 giorni. Incidente avvenuto in Auronzo di Cadore il 24/12/2005. Contestazione: art. 590 C.P. artt. 9,10 L.363/2003. A fronte della condanna del Giudice di pace che aveva anche liquidato il risarcimento alla parte civile, il Tribunale di Belluno dichiarava la prescrizione del reato rimettendo per le statuizioni civili a separato giudizio.

ESITO: annullamento con rinvio al Tribunale di Belluno. MASSIME: Ai sensi dell'articolo 578 C.p.p. il giudice di appello che pronuncia l'estinzione del reato per cui sia già intervenuta decisione di condanna in primo grado, deve decidere sull'impugnazione agli effetti civili esaminando le argomentazioni dell'appello.

31 Cassazione penale sezione IV– sentenza 17367/2018 del 17/01/2018 Presidente Piccialli Patrizia, relatore Di Salvo Manuele FATTO: scontro di sciatore caduto per perdita improvvisa dello sci sinistro contro sciatore fermo con altre persone più a valle e che riportava fratture e lussazioni giudicate guaribili in 50 giorni. Evento in Cortina d'Ampezzo. Contestazione art.590 C.P. per lesioni colpose cagione per negligenza imprudenza imperizia regolando in modo non idoneo l'attacco degli sci. L'imputato sosteneva la casualità, la parte civile segnalava che l'investitore avesse affrontato un dosso ad elevata velocità ed aveva avuto modo di percorrere più volte la stessa pista e le persone ferme erano ben visibili. Il Giudice di pace assolveva ed il Tribunale di Belluno (sentenza n29/03/2017) confermava. Ricorso in Cassazione della parte civile. ESITO: annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. MASSIME: A fronte di ampio materiale probatorio la sentenza non soddisfa i requisiti di motivazione sufficienti ai sensi dell'art.606 lett.e) C.p.p. La motivazione del provvedimento deve essere effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria. I giudici di merito avrebbero dovuto valutare la condotta imprudente dello sciatore non solo in relazione alla modalità per cui si sarebbe sganciato l'attacco, ma anche la sua condotta essendo egli in grado di percepire la presenza di altri sciatori e regolare in modo prudente la propria discesa.

altrimenti l'esame delle prove portato avanti con coerenza da entrambi i giudici anche con ragionamenti diversi, ma non in contraddizione, e con ulteriore valutazione delle prove, possono essere ritenute alla stregua di un "unico complesso corpo argomentativo" come indicato da ripetute decisioni (Cass.sez.I, n.8868/2000) tale da esaurire le esigenze di una logica, corretta e non inesistente motivazione.<sup>32</sup>

Si verifica a volte lo scontro tra sciatore e snowboarder, entrambi condividono le stesse piste e la L.363/2003 non detta un diverso comportamento, ma la diversità dell'attrezzo e la diversa posizione (front/Back) con cui viene affrontata la discesa può creare momenti di "non visibilità" o incomprensioni, con conseguente difficile convivenza, e con possibilità di incidenti, come nel caso sopra citato, che non è un caso isolato.

Avvenne a Madonna di Campiglio nel 2005, sulla pista Pradalago, alquanto affollata, lo scontro tra Valentino Rossi in snowboard ed uno sciatore investito da tergo. Data la notorietà del personaggio l'evento non è sfuggito alle cronache, pur non avendo avuto conseguenze sul piano giudiziario.<sup>33</sup>

La convivenza tra sciatori e snowboarder pare essere un problema non risolvibile per la diversità degli attrezzi e per la diversa posizione in cui viene affrontata la discesa.

L'introduzione degli snowpark per i più appassionati non è sufficiente in quanto questi possono essere frequentati solo dai più bravi o da chi ha più confidenza e comunque per essere raggiunti occorre sempre transitare per le piste di avvicinamento.

---

32 Cassazione penale sezione IV – sentenza n.52666/2014 del 06/11/2014 Presidente D'Isa Claudio, relatore Montagni Andrea - FATTO: Scontro tra snowboarder proveniente da monte e sciatore a valle, che riportava frattura alla gamba destra, avvenuto all'Abetone. Contestazione del reato di lesioni colpose (590 C.P.)allo sciatore a monte. Il Giudice di pace di Pistoia (sentenza 18/05/11) condannava l'imputato alle pene di legge e al risarcimento del danno. A seguito di appello il Tribunale di Pistoia confermava la condanna (sentenza 18/12/12) previo rinnovo dell'istruttoria con assunzione di perizia in riferimento alla morfologia delle fratture riportate dallo sciatore a chiarimento delle prove dichiarative contrastanti. Il perito chiariva che lo sciatore non aveva riportato lesione al legamento del ginocchio e sottolineava che tale patologia di lesione insorge come conseguenza automatica di collisioni con un ostacolo che si trova davanti al corpo del soggetto infortunato. Ricorreva in cassazione lo snowboarder imputato.

ESITO: rigetto del ricorso e condanna alla spese processuali. MASSIME: anche dopo le modifiche intervenute con L.29/2/2006 n.46, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità (606 lett.e C.p.p.) deve risultare dal testo della sentenza impugnata senza possibilità di ricorrere al controllo e rivalutazione delle risultanze processuali già valutate dal giudice di merito (Cass. S.U. n.6402 del 30/4/1997). Ai sensi della L.n.363/2003 è stabilito che lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni con lo sciatore a valle. Nel momento di controllo di legittimità la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, dovendo limitarsi a verificare se questa ricostruzione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Nel caso di specie (doppia conforme) la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo. Il compito della Corte di legittimità non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito bensì di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare avanti alla Corte l'incompiutezza strutturale della motivazione: argomenti viziati da errore nell'applicazione delle regole della logica, fondati su dati contrastanti, vistose e insormontabili incongruenze ovvero non aver tenuto conto di fatti e atti decisivi nel processo. Le discrasie nelle testimonianze hanno rilievo se su fatti decisivi e non di contorno, il ricorrente non ha negato di aver investito la persona a bordo pista, doveva dimostrare che la sua caduta fosse causata da condotta di terzi o da forza maggiore. La condotta colposa nel procedere a bordo dello snowboard è stata correttamente individuata nel non mantenere il controllo dell'attrezzo.

33 Veloce come sempre, Valentino Rossi non ha dimostrato con lo snowboard la stessa padronanza che ha sulle due ruote: scendeva lungo una pista di Madonna di Campiglio quando ha «tamponato» un turista romano fratturandogli una spalla. Nemmeno un graffio per il campione, ricovero in ospedale per l' investito (La Repubblica, 1/12/2005)



Nella dinamica processuale, i percorsi civile/penale si possono intrecciare anche nel caso di sentenza di assoluzione dal reato ai sensi dell'articolo 530 comma 2 C.p.p. ovvero quando non sia stata raggiunta o appaia insufficiente la prova della colpevolezza. La sentenza di assoluzione in questo caso non riveste ai sensi dell'art.652 C.P. l'efficacia di giudicato proprio per la sua natura dubitativa. Può infatti succedere che la parte offesa, al fine di ottenere il risarcimento voglia adire il giudice civile e ne ha facoltà al fine di portare la prova delle proprie ragioni ed ottenere il risarcimento. Ciò è ad esempio accaduto a seguito di evento di scontro tra sciatori e dove l'attore era riuscito a dimostrare la colpa esclusiva del convenuto già assolto e così superare anche la previsione di concorso di colpa prevista dall'art.19 L.n.363/2003.<sup>34</sup>

#### LA POSIZIONE DI GARANZIA DEGLI SCIATORI E NEL CASO DI SCONTRO TRA LORO STESSI


La normativa sulle piste, così come appare nel capo III della L.363/2003, nel dettare norme di comportamento per gli sciatori, esige il rispetto di condizioni minime a tutela della propria ed altrui incolumità; in tale modo gli sciatori sono investiti di una posizione di garanzia nei confronti degli altri utenti e nel caso che venisse accertata una violazione delle norme, la cui violazione va espressamente contestata, essi rispondono a titolo di colpa specifica per aver disatteso precise disposizioni di legge.<sup>35</sup>

---

34 Cassazione civile sezione III. sentenza n. 8041/2016 del 19/01/2016; Presidente Vivaldi Roberta; Relatore Sestini Danilo. Pubblicata 21/04/2016 FATTO: episodio di scontro tra sciatori. La Corte di appello di Milano (sentenza 474/13 del 29/01/2013 aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano dove l'attore in via riconvenzionale era stato condannato a risarcire il danno richiesto dall'attore fatta (eccezione per il lucro cessante) e l'assicurazione di lui (chiamata in causa) a tenere indenne l'assicurato salva la franchigia di €.400. La Corte di appello in parziale riforma aveva attribuito anche il lucro cessante (€.12.500.000).Gli sciatori presentavano in Cassazione ricorso e controricorso. L'assicurazione non svolgeva difese. ESITO: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (art.13 c.1 bis, quater D.p.r. 115/2002) MASSIME: La sentenza del giudice penale di assoluzione dal reato di lesioni colpose (art.590 C.P.) con la formula "il fatto non costituisce reato" ai sensi dell'articolo (530 comma 2 C.p.p.) non preclude al giudice civile di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento attribuendo la colpa esclusiva dell'incidente al convenuto in presenza di elementi istruttori che dimostravano la di lui responsabilità esclusiva e dunque di superare la presunzione di concorso di colpa prevista dall'articolo 19 L.n.363/2003. Non sussiste violazione dell'articolo 652 C.p.p. laddove l'assoluzione del giudice penale non è pronunciata perché il fatto non sussiste o non è stato commesso il fatto, ma con la diversa formula "il fatto non costituisce reato" non essendo stata raggiunta in dibattimento prova sufficiente in relazione all'elemento soggettivo del reato. I due giudizi penale e civile sono tra loro autonomi e la diversità dei criteri di accertamento rendono possibile (e legittimo) un esito difforme. In particolare davanti ai giudici di merito è risultato che il convenuto proveniva da monte ed era quindi in grado di percepire la manovra di spostamento dello sciatore a valle e prevenire l'impatto.

35 Relazione dott. Gianmoena sul ruolo della Polizia di Stato nelle stazioni di sci e monitoraggio del traffico in pista Forum 2016

La sovrappopolazione delle piste e la contemporanea presenza di attrezzi diversi, atti allo scivolamento creano non solo disagi, ma condizioni di quantomeno difficile convivenza.



In caso di scontro tra sciatori la colpa si presume per entrambe le parti, così come è previsto dall'art.19 L.363/2003, è compito poi di ciascuno cercare di documentare invece le proprie ragioni, mediante testimonianze e documentazioni.<sup>36</sup>

Si pensi alla curva in back dello snowboarder<sup>37</sup>, che, anche se in posizione a monte non è in grado di avvistare gli sciatori dietro di sé, e dunque di dare la dovuta precedenza agli sciatori che pur trovandosi a

<sup>36</sup> Marco Del Zotto: "la presunzione di colpa in caso di collisione tra sciatori – Forum 2005

<sup>37</sup> Cassazione penale sezione IV – sentenza 46326/2014 del 23/09/2014 Presidente Romis Vincenzo, relatore D'Isa Claudio FATTO: investimento da tergo parte di snowboarder contro sciatore a valle procurando trauma alla gamba destra con ferita lacero/contusa. Contestazione: reato di lesioni colpose art.590 C.P. Il Giudice di pace di Castel di Sangro aveva pronunciato condanna e il Tribunale di Sulmona rilevando che lo snowboarder scendeva di spalle verso il pendio si da non poter vedere lo sciatore a valle, lo assolveva. Ricorreva in Cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sulmona. ESITO: annullamento con rinvio al Tribunale di Sulmona per nuovo esame.

MASSIME: Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare per il caso di specie, se il giudice in grado di appello, riformando la sentenza di condanna abbia logicamente giustificato la sua valutazione sulla non sufficienza degli elementi di natura indiziaria acquisiti nel processo al fine di pervenire all'affermazione che l'imputato non doveva essere ritenuto responsabile, non è compito del giudice di legittimità ricostruire e valutare diversamente i fatti rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito, ma di verificare il ragionamento logico giuridico secondo i principi di completezza, correttezza, logicità. Nella sentenza di cui è causa è stato sminuito il valore della testimonianza della persona offesa, in contrasto con quella di altro snowboarder che seguiva lungo la pista l'imputato e secondo cui non sarebbe stato possibile evitare l'impatto e che appare in contrasto con dichiarazioni di altri testi che concordavano con quelle della parte offesa per cui la stessa si trovava sulla pista insieme alla sua bambina mentre l'imputato sopraggiungeva ad una velocità non congrua alle condizioni della pista ed alla presenza di altri sciatori a valle. Le dichiarazioni della parte offesa possono da sole essere poste a base di una dichiarazione di responsabilità e non è necessaria ai sensi dell'articolo 192 n.3 C.p.p. una verifica di attendibilità con altre fonti probatorie, possono essere considerate non sufficienti o inidonee se in contrasto con altri elementi probatori.

valle non possono essere tempestivamente avvistati, in tali casi si verificano effettive incertezze, decisioni perplesse e difficili istruttorie<sup>38</sup>. La conflittualità emergente riguarda soprattutto i casi di scontro.

La posizione della giurisprudenza, consolidata dall'intervento della Corte di Cassazione nel proprio compito di interpretazione e corretta applicazione delle norme, mostra di dare ampio credito alla precedenza dello sciatore a valle, come prescritto dall'articolo 11 L.363/2003 per cui la persona che si trova a monte, sia con sci o con snowboard, è tenuta a regolare la propria direzione ed ha una posizione di garanzia nei confronti di quello a valle nei cui confronti deve evitare interferenze ed ovviamente collisioni, infatti, è intuitivo ed era un precetto contenuto anche nel decalogo per cui lo sciatore a monte è in grado di avvistare chi lo precede nella discesa e deve comportarsi di conseguenza.<sup>39</sup>



Cortina d'Ampezzo: canale delle Tofane

---

38 Col. Secondo Alciati: Forum 2009 – “L’attività di polizia giudiziaria negli incidenti sulla neve”

39 Cassazione civile sezione VI – ordinanza n.28495 pubblicata il 29/11/2017- Presidente Amendola Adelaide, relatore Rossetti Marco. FATTO: investimento da tergo di snowboarder che proveniva da monte, contro sciatrice, avvenuto in Borgo Valsugana, pista “Matusa”. La sciatrice, avendo riportato lesioni, chiamava in causa lo snowboarder. Il Tribunale di Trento (sentenza 8/5/2014 n.29) accoglieva la domanda e liquidava il risarcimento, appellava lo snowboarder e la Corte di appello di Trento (8/5/2015 n.155) confermava la sentenza. Proponeva ricorso in Cassazione lo snowboarder. ESITO: inammissibilità del ricorso e condanna al pagamento del contributo unificato pari all’importo già versato per il ricorso (art.13 c.1-quater DPR 115/2002) MASSIME: stabilire se una deposizione testimoniale sia attendibile o inattendibile, affidabile o inaffidabile, contrastante o non contrastante con altre deposizioni testimoniali costituiscono altrettante valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Sussiste violazione dell’art.116 C.p.c. censurabile in Cassazione quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva o valuti secondo apprezzamento una prova a valutazione vincolata (es. un atto pubblico).I casi di error in procedendo o error in iudicando sono censurabili in Cassazione entro i limiti stabiliti dall’articolo 360 c.1 C.p.c. come esaminato ed interpretato in S.U. n.8953/2014. Nel caso di specie il ricorrente lamenta una erronea valutazione delle prove che esula dal perimetro del giudizio di legittimità. (la Pista Matusa parte dallo Chalet Paradiso per poi staccarsi dalla pista Bosco e snodarsi con dolci pendenze verso la malga Valfontane. Lunga circa un paio di chilometri non presenta particolari difficoltà ma regala panorami sulla cima del Monte Agaro e sulle Pale di San Martino).

E' importante rilevare che la posizione di garanzia<sup>40</sup> che fa capo a diversi soggetti, come nel caso di contemporanea imprudenza dello sciatore a monte e assenza delle protezioni prescritte per la sicurezza della pista, non scusano né uno, né l'altro, e non incidono sul nesso di causalità, salvo che non si riesca a dimostrare che la causa sopraggiunta sia stata da sola sufficiente a produrre l'effetto ed in ogni caso che la causa preesistente costituisca di per se stessa un reato. Pertanto lo sciatore imprudente tratto a giudizio non può invocare la non sicurezza di una pista nel momento in cui sia andata a scontrarsi con lo sciatore a valle in situazione di precedenza e tanto più quando la situazione dei luoghi sia nota allo sciatore imprudente.<sup>41</sup>

Le violazioni in tema di eccesso di velocità sono forse più difficili da valutare: occorre, infatti, anche tener presente il grado di controllo dell'attrezzo e delle proprie capacità, oltre che considerare il dato ambientale di visibilità e di affollamento delle piste.

Nelle leggi regionali sono sanzionate con sanzione amministrativa irrogata dal personale di controllo addetto alle piste, appositamente distaccato dalle forze dell'ordine o dai Comuni per mezzo della polizia locale, anche i maestri di sci sono titolati dalla legge a segnalare la violazione, ma non a contestarla ed a identificare i trasgressori (art.21 L.n.363/2003).

Tale comportamento diventa anche penalmente rilevante e/o può generare responsabilità civile quando ad esso consegue danno agli altri utenti e la contestazione di eccesso nella propria velocità può essere contestato anche insieme alla mancata precedenza e all'irregolare sorpasso (art.9,10,11 L.363/2003), come nel caso di lesioni provocate da sciatore irresponsabilmente veloce su pista affollata.<sup>42</sup>

#### LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL GESTORE DELLA PISTA

---

40 Avv. Lina Musumarra: Forum 2012: La gestione della sicurezza sulle piste da sci – giurisprudenza e casistica.

41 Cassazione penale sezione IV – sentenza n.22287/2014 del 13/05/2014 - Presidente Zecca Gaetanino, relatore Serrao Eugenia - FATTO: incidente di scontro tra sciatori sul canalone delle Tofane in Cortina d'Ampezzo, lo sciatore a valle veniva investito e scagliato fuori pista impattando contro un albero. Contestazione allo sciatore a monte del reato di lesioni colpose (art.590 C.P.) per colpa consistita in negligenza, imperizia e violazione dell'articolo 9,10 L. 24/12/2003 n.363. Il Giudice di pace di Cortina d'Ampezzo con sentenza 19/10/2011 aveva condannato lo sciatore a monte alla pena della multa di €.200 e al risarcimento del danno. Il Tribunale di Belluno (09/04/2013) come giudice di appello confermava la sentenza. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione. ESITO: rigetto del ricorso e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. MASSIME: Essendo stato considerato e argomentato dai giudici di merito che l'investitore scendeva dalla pista a forte velocità tipo garetta insieme ad altri due amici e per la presenza di un salto sulla pista al momento di curvare non aveva potuto mantenere la traiettoria voluta ed aveva centrato la vittima, che era stato scagliato fuori pista per la mancanza di idonee protezioni, le quali dovevano fare carico alla società di gestione delle piste. Quando l'obbligo di impedire l'evento grava su più soggetti che debbano intervenire anche in momenti diversi, si configura un concorso di cause. La mancata segnalazione e protezione della zona di pericolo che grava sulla società incaricata nella gestione delle piste non fa venir meno il nesso di causalità, essendo la condizione della pista antecedente alla condotta dell'investitore ed a lui nota con conseguente prevedibilità e doverosa prudenza. Non è consentita in sede di legittimità il riesame della sentenza di merito che mira ad una rivalutazione del fatto già considerata dai giudici di merito con adeguata e logica motivazione.

42 Cassazione penale sezione IV – sentenza n.33816/2015 del 01/07/2015 Presidente: Sirena Pietro Antonio; relatore: Serrao Eugenia -FATTO: scontro tra sciatori. Pista Belvedere 2. Contestazione del reato di lesioni colpose ai sensi dell'art.590 C.P. e art.9,10,11 L.363/2003. Il Giudice di pace di Agordo (sentenza 24/5/2012) condannava la sciatrice proveniente da monte che avrebbe tagliato la strada alla sciatrice a valle tenendo una velocità non consona alla pista affollata, il Tribunale di Belluno (sentenza 14/07/2014) riformava la sentenza ed assolveva. Ricorreva in Corte di Cassazione il Procuratore della Repubblica di Belluno. ESITO: annullamento con rinvio al Tribunale di Belluno.

Ormai è stato chiarito ampiamente che il biglietto di risalita<sup>43</sup> non attribuisce solo il diritto al trasporto da valle a monte o viceversa, ma dà titolo all'utente munito di sci di praticare le piste di discesa e analogo diritto ad avere una pista correttamente agibile, priva di ostacoli ed insidie lo acquisisce anche chi è titolare di sky-pass sulle piste di fondo.<sup>44</sup>

Il gestore delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 L.363/2003 è da individuare nel titolare della pista secondo le normative regionali che lo indicano nel richiedente l'autorizzazione all'apertura della pista, ma va individuato, ai sensi della responsabilità civile e penale anche secondo le strutture aziendali che gestiscono le piste.<sup>45</sup>

In generale le società di gestione degli impianti a fune sono anche titolari della gestione delle piste necessarie per lo svolgimento dell'attività sciistica, e poiché comportano grandi investimenti sono strutturate in società di capitale, diversa è la situazione delle piste di fondo che spesso fanno capo ad enti locali.<sup>46</sup>

Come società di capitali è rilevante l'organigramma e la rappresentanza legale secondo gli statuti, e le eventuali deleghe interne con disponibilità di spesa, ma le leggi regionali, come quella della Valle d'Aosta indicano figure di riferimento come il direttore di pista e la commissione locale valanghe, con specifici compiti.

Per quanto riguarda la responsabilità penale che è personale, sono coinvolti gli operatori effettivi<sup>47</sup>, mentre la responsabilità civile va a colpire l'azienda nel proprio portafoglio, in quanto persona giuridica.<sup>48</sup>

---

MASSIME: In base all'art.9 L.n.363/2003 gli sciatori debbono tenere una condotta che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale. Nel caso di riforma della sentenza di condanna, il giudice di merito deve riesaminare il materiale probatorio già esaminato dal primo giudice e riassumere la prova dichiarativa dirimente ed in motivazione mettere in luce le carenze o aporie della decisione impugnata con una motivazione che dia ragione delle difformi conclusioni con particolare rigore metodologico e argomentativo (CEDU 05/07/2011)

43 Prof. Ignacio Arroyo: Forum 2007 – studio su un contratto di sky-pass europeo

44 Avv. Lina Musmarra: "La gestione della sicurezza sulle piste di sci..." pag.3 Forum 2012

45 Thomas Marusic – Forum 2008 – Una modifica della legge slovena che trascura la sicurezza: In due casi civili di richiesta di indennizzo è stata messa in discussione presso la Corte Suprema della Slovenia a Ljubljana la responsabilità del gestore causa l'affollamento e mischia sulla pista di sci.

46

21

In particolare va tenuto presente che il Presidente e legale rappresentante della società è tenuto comunque a vigilare sull'operato dei propri collaboratori e addetti a lui sottoposti con eventuale contratto di lavoro subordinato o procura speciale ad occuparsi del settore della sicurezza, pertanto può essere chiamato a rispondere del reato colposo anche a titolo di cooperazione nel delitto colposo come descritto dall'art.113 C.P.

Può, infatti, accadere che i collaboratori e addetti scelgano la strada del patteggiamento della pena (art.444 C.p.p.) riconoscendo la propria responsabilità e ottenendo una mitigazione della condanna, ed invece il legale rappresentante, proprio per la sua posizione più distaccata rispetto al sinistro decida invece di affrontare il giudizio, che in questo caso però si deve confrontare con una già precedente ammissione di responsabilità, che pur non facendo stato e pur dovendo essere giudicata da un giudice diverso è pur sempre un precedente quanto meno difficile da smontare.<sup>49</sup>

Nella valutazione del comportamento del gestore in termini di sicurezza è da prendere in considerazione il concorso di colpa nell'incidente, ma la condanna del gestore è inevitabile ed è stata pronunciata a fronte della mancanza di un presidio di sicurezza importante come la rete di protezione da precipizi, ciò anche quando il contributo dello sciatore sia stato accertato in termini

---

47 Cassazione penale sezione IV – sentenza n.1504/2014 – del 22/10/2013 – Presidente Brusco Carlo Giuseppe, relatrice Esposito Lucia. FATTO: incidente per caduta di sciatore nei pressi dell'ingresso a rifugio La Coche nel comprensorio Via Lattea in Val di Susa. Contestazione di reato di lesioni colpose (art.590 C.P.) con violazione della L.363/2003 in materia di sicurezza delle aree sciabili e della L.R. Piemonte n.2/2009 art.21 c.4, che prevede che i bordi delle piste debbano essere segnalati e protetti in corrispondenza di dirupi, strapiombi, crepacci. Imputato il responsabile della sicurezza delle piste di sci per aver omesso di segnalare una buca nella neve a bordo della pista e in prossimità del rifugio. Il Giudice di pace di Susa aveva pronunciato assoluzione con sentenza 06/12/2012, ritenendo il luogo al di fuori dell'area sciabile ed il buco fosse stato ricavato dal gestore del rifugio per realizzare l'accesso. Ricorreva in Cassazione la parte civile sottolineando come la norma vada intesa che non solo debba essere messa in sicurezza l'area sciabile, ma anche le pertinenze di essa rilevando che dalle prove assunte e dal materiale fotografico risultasse inequivocabilmente la mancanza di soluzione di continuità tra la pista e la buca oltre che le tracce di passaggio di molti sciatori. ESITO: conversione del ricorso in appello (art.576 C.p.p.) con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino competente per l'appello. MASSIME: la parte civile ai sensi dell'articolo 576 C.p.p. (Cass. S.U. n.27614/2007) ha facoltà di proporre appello agli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento,

48 Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per violazione di norme in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro v. art.25 septies DPR.8/6/2001 n.231

49Cassazione penale sezione IV – sentenza n.15711/2015 del 19/03/2015 Presidente Brusco Carlo Giuseppe; relatore Zoso Liana Maria Teresa- FATTO: incidente mortale sugli sci avvenuto il 16/02/2008 sulle piste Serodine allenamento/skiweg al Passo del Tonale. Vittima di anni 11. Contestazione al Presidente della società di gestione delle piste, (in cooperazione colposa art.113 C.P.) con altre figure separatamente giudicate, reato di omicidio colposo ai sensi dell'art.589 c.1,2 C.P. per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della L.n.363/2003 e del Regolamento regione Lombardia n.10/2004. Il ragazzino, proveniente dalla pista allenamento Serodine, percorso breve tratto fuori pista, si era immesso sulla pista skiweg di collegamento tra la pista Serodine e la pista Giuliana, di qui era caduto rovinosamente nello strapiombo a lato skiweg rimanendo impigliato con gli sci nella rete di protezione laterale di tale pista battendo violentemente il capo. La morte era avvenuta dopo alcuni giorni di ricovero. Il Tribunale di Brescia (sentenza 01/10/2012) aveva inflitto condanna a mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno (300.000 per ciascuna parte civile costituita).La Corte di appello di Brescia (sentenza 12/03/2014) aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale riconoscendo il concorso di colpa della vittima per il 25% con riduzione della pena a mesi sei e del risarcimento (€.225.000 per ciascuna parte costituita). Ricorrevano in Cassazione l'imputato e le parti civili. ESITO: rigetto dei ricorsi condanna al pagamento delle spese processuali e spese compensate fra le parti.

di imprudenza per non aver mantenuto la padronanza dei propri sci adeguando la velocità alle caratteristiche e condizioni della pista, peraltro a lui ben note.<sup>50</sup>

Ferma restando la responsabilità del gestore della pista, l'istituto della cooperazione colposa nel delitto trova applicazione anche in relazione a soggetti che utilizzano la pista a titolo esclusivo in occasione di competizioni e anche se la presenza di ostacoli non protetti è da addebitarsi al gestore della pista: è stato sottolineato che l'organizzatore della gara deve astenersi da fare partire i concorrenti su una pista che non sia adeguata alle esigenze agonistiche.<sup>51</sup>

Nel caso di Artesina, gara di slalom gigante, il fatto che il concorrente non avesse lasciato tracce di frenata o manovre di emergenza, ma avesse proseguito in linea retta uscendo dalla pista e urtando contro un palo fuori e nella prossimità della pista, faceva insorgere il dubbio che egli avesse avuto un malore, e questa potesse essere considerata la causa preesistente, tale di per sé sola a causare l'uscita di pista.

In questi casi la difficoltà che incontra il giudice è quella di verificare l'effettiva presenza di un malore tale da incidere sulle facoltà della vittima, e nel caso di morte ciò è possibile solo con indagine autoptica, che nel caso di specie non era più possibile, e comunque verificare se la gravità del malore rappresentasse uno stato irrimediabile.

---

MASSIME: In mancanza di una dimostrazione di organigramma aziendale ed operativo il presidente della società è comunque tenuto alla verifica della concreta adozione della sicurezza degli impianti e delle aree interessate all'attività sciistica. In tema di lesioni colpose incombe al gestore degli impianti l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista. Dalle prove assunte ed analiticamente esaminate risulta che a valle della pista Serodine allenamenti si trovava una rete, la cui funzione era quella di evitare che gli sciatori proseguissero in un tratto non battuto che collegava alla pista skiweg, esponendosi anche inavvertitamente a fuori pista ove sussistevano rischi per l'incolumità, ma tale rete presentava un largo varco agevole al passaggio. Il ragazzo di soli 11 anni sciava in piena autonomia e a forte velocità in un tratto prima da lui praticato e in cui per l'alternarsi di piste battute, fuori pista e bretelle di collegamento sarebbe stato necessario precedere con cautela.

50 Dott. Carlo Bruccoleri – Forum 2007 – sulle problematiche in tema di tutela del bordo pista -

51 Cassazione penale sezione IV – sentenza n.53544/2014 del 02/10/2014 FATTO: incidente mortale in Artesina durante una gara di slalom gigante. La vittima, sciatore esperto, aveva seguito una linea retta che lo portava fuori pista e aveva urtato contro un palo. Contestazione di reato di omicidio colposo (art.113, 589 c.1 C.P.) nei confronti dei legali rappresentanti della società di gestione degli impianti e direttori della pista. Provvedimento di non luogo a procedere del GUP del Tribunale di Cuneo che rilevava assenza di manovre di emergenza per cui poteva sorgere il ragionevole dubbio di un improvviso malore. Il medico legale riferiva che l'esame autoptico sull'aorta non era stato possibile per avvenuta cremazione, il CT delle parti offese escludeva che la morte fosse da ascrivere a cause non traumatiche ed a patologie della vittima. Ricorso in Cassazione del Procuratore della Repubblica di Cuneo e del familiare anche in relazione agli art.6,16,18,19 L.R. n.2/09 e art.3 L. 363/2003 e alla mancata adozione di diverso palo a C.

ESITO: annullamento e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo.

MASSIME: anche se la vittima avesse avuto un malore: la responsabilità di seguire il tracciato ideale non poteva essere addossata all'utente perché nel tipo di gara di slalom gigante in corso potevano essere frequenti gli inconvenienti atti a determinare la fuoriuscita dal tracciato ideale. Il ragionamento del GUP non dà spiegazione secondo la quale il palo a C costituirebbe pericolo in ragione dell'attraversamento di pista contigua. I gestori delle piste di sci sono tenuti a provvedere alla messa in sicurezza con obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo la stessa mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni di pericolo. Il responsabile della gara ha l'obbligo di decidere di non fare disputare la gara in una pista non sicura per l'agonismo.

La condanna (art.533 C.p.p.) può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" e in mancanza di tale certezza il giudice di legittimità non può sostituirsi a quello di merito, ma annullando la sentenza rinvia gli atti al giudice di merito competente, il quale dovrà rivedere le responsabilità previste dall'art. 3 L.n.363/2003 e alle posizioni di garanzia individuate dalla legge regionale del Piemonte (art. 6,16,18,19 L.R. Piemonte n.2/09).

E' motivo di discussione comprendere entro quali limiti il gestore della pista possa essere tenuto a proteggere gli ostacoli che si trovano fuori dalla pista.

Vi sono casi in cui lo sciatore si cimenta fuori dal percorso battuto e segnalato con gli appositi paletti che lo delimitano, ovvero in percorsi fuori pista con segnalazione di divieto di accesso, che normalmente viene apposto per evitare che sciatori ignari della pericolosità dei pendii si avventurino in spregiudicati fuoripista.

Vi sono invece situazioni di piste tra loro collegabili con brevi percorsi non battuti e mantenuti come pista, ma regolarmente frequentati e dunque tracciati.

Vi sono infine piste che presentano all'esterno ostacoli in prossimità dove la conformazione della pista stessa porta lo sciatore a trovarsi facilmente anche senza volontà di lasciare la pista battuta.

Il limite della responsabilità del gestore prevista dall'art.3 della L.363/2003, va anche verificato secondo queste diverse situazioni per decidere se a fronte di un sinistro esso sia avvenuto veramente in un luogo ove effettivamente il gestore non sia tenuto o sia nella pratica impossibilità di intervenire.<sup>52</sup>

## SULL'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

---

52 Cassazione penale sezione IV– sentenza 14606/2017 del 15/02/2017 Presidente Bianchi Luisa, relatore Tanga Antonio Leonardo – deposita 24/03/2017 FATTO: incidente mortale in Cavalese, pista Salera. Imputato: legale rappresentante ditta gestione impianti di risalita e piste. Contestazione art.590 C.P. Lo sciatore, munito di regolare abbonamento, cadeva durante la discesa ed impattava contro un masso situato a bordo pista con rottura del casco e trauma cranico. Il GUP Tribunale di Trento con rito abbreviato lo condannava a mesi 2 e giorni 20 di reclusione sostituita con la multa di €.20.000 (sentenza 18/9/2014), concesse le attenuanti generiche e del risarcimento del danno. L'imputato appellava e la Corte di appello di Trento (sent. 2/12/15 n.377) confermava la sentenza. Ricorso in Cassazione dell'imputato. ESITO: rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bolzano.

MASSIME: secondo la determinazione del dirigente Provincia autonoma di Trento AT 02/12/2010 n.96 il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di pista di sci deve adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità dell'utente sciatore in relazione alla condizione dei luoghi, alle mutevoli condizioni dell'innnevamento della pista e delle sue adiacenze. L'obbligo di garanzia trova fondamento anche nella L.n.363/2003 art.3 "norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo". Al di fuori dell'ambito della pista e nei confronti di persone che abbiano abbandonato la pista battuta volontariamente o erroneamente il gestore non ha obblighi, né potere di organizzazione, intervento, vigilanza. Il gestore deve quindi prevenire quei pericoli esterni alla pista cui l'utente possa andare incontro, quando la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta per la conformazione naturale del percorso. Il termine adiacenze cui fa riferimento la PAT n.96 va intesa in riferimento alle condizioni mutevoli di innnevamento. La nozione di pista si ricava dalla L.P. n.7/87 "per pista si intende il tracciato o percorso normalmente accessibile, preparato, dotato di segnaletica di controllo" mentre per rampe dovranno intendersi i percorsi innevati e sciabili limitrofi e serventi le piste di sci. Essendosi l'incidente verificato fuori dalla pista appare corretto affermare che " sussiste l'obbligo del gestore di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni o in alternativa rimuovere possibili fonti di rischio, anche esterne al tracciato, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi, che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, mentre apparirebbe eccessivo pretendere dal gestore la recinzione di tutto il tracciato.



La definizione della figura del gestore della pista così come è delineata dall'art.3 L.363/2003 è servita a chiarire alcune situazioni di particolare interesse.

Intanto è stato chiarito che il contratto di sky-pass contiene il titolo per frequentare piste sicure e dunque mentre lo sciatore con l'acquisto del biglietto diviene titolare del diritto di sciare in su piste sicure, l'obbligazione che il gestore si assume e deve adempiere con la diligenza prevista dall'articolo 1176 C.C. non è solo limitata al contratto di trasporto secondo le previsioni degli articoli 1678/1680, ma è altresì quella di mantenere le piste agibili, in buono stato di percorribilità e senza ostacoli o pericoli.

A fronte di contestazioni lo sciatore è tenuto a dimostrare il rapporto contrattuale, mentre è onere del gestore dimostrare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione al fine di ottenere un riconoscimento dell'addebito del sinistro al comportamento dello sciatore.

IL gestore dovrà dimostrare la corretta manutenzione della pista e di aver protetto gli ostacoli situati lungo la stessa, così come imposto dall'art.3 L.363/2003, al fine di ottenere una pronuncia favorevole e per cui la causalità del sinistro sia da addebitare allo sciatore per la sua imprudenza o velocità inadeguata e per ciò solo sia andato ad urtare contro cartello segnaletico posto fuori dalla pista.<sup>53</sup>

La sentenza sopracitata entra anche nella disamina dell'applicabilità alle piste della responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 2051 C.C.<sup>54</sup> a carico del proprietario o di chi abbia la disponibilità della cosa inanimata a cui sia riconducibile un infortunio.

---

53 Cassazione civile sezione III. Sentenza n.19227/2013 del 24/5/2013; Presidente Petti Giovanni Battista; Relatore Uccella Fulvio. Pubblicata 20/08/2013.

FATTO: Episodio occorso in Bormio, pista Praimont. Lo sciatore percorrendo la pista, giunto all'altezza di una stradina che conduceva al rifugio La Rocca e continuando sulla pista (larghezza metri 20 pendenza 15%) andava ad urtare contro un paletto di ferro posto a segnaletica e collocato oltre il bordo della pista. Lo sciatore riportava gravi lesioni al capo e chiedeva risarcimento degli ingenti danni subiti (L.it.300.000.000). Invocava i principi di responsabilità contrattuale (art.1175,1176,1218,1362,1678,1681), ed in particolare trattandosi nel caso dello sci di contratto di trasporto atipico con conseguente presunzione di colpa del gestore, quest'ultimo doveva inoltre ottemperare a quanto previsto dal regolamento regionale 1/4/1985 ed alla L.n.363/2003. La Corte di appello di Milano (sentenza 24/5/2013) confermava la sentenza Tribunale di Sondrio 7/11/2002 che rigettava la domanda di risarcimento. ESITO: rigetto del ricorso. Nulla sulle spese. MASSIME: in merito alla lamentata responsabilità contrattuale ex art.1681 C.C. e degli articoli 1218 e 1176 C.C. e degli obblighi di protezione ex art.1175 C.C. nel rispetto della L.n.363/2003 (successivamente intervenuta) e del regolamento regionale 1/4/1985 n.1, il gestore è tenuto a provare di aver ottemperato agli obblighi specifici per cui la causa del sinistro non poteva essere a lui imputabile, essendo risultata la prova che la pista fosse mantenuta in buono stato, non fosse presente una lastra di ghiaccio, il paletto segnaletico fosse al di fuori del bordo, si trattasse di pista rossa di media difficoltà affrontata dallo sciatore con velocità. In merito alla lamentata responsabilità extracontrattuale (ai sensi degli articoli 2043 e 1227 C.C.) ed all'articolo 2051 C.C. (per cui la pista di sci dovrebbe essere considerata alla stregua di una strada) va valutata (e lo è stato) anche la difficoltà, la pendenza, e gli elementi dinamici della caduta, in relazione al normale utilizzo della stessa (diligenza e prudenza degli sciatori)

54 Waldemaro Flick –Forum 2006: sull'articolo 2051 C.C. secondo la Cassazione, tale disposizione soddisferebbe esigenze di giustizia distributiva; non è ammissibile, infatti, che le conseguenze dannose prodotte da una cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite, piuttosto che su colui che aveva il dovere di vigilare e custodire la cosa, in quanto detentore o utilizzatore. Questo articolo venne utilizzato anche per disciplinare le rare ipotesi di sci distaccatisi prima dell'introduzione degli sky stopper.

La pista di sci rientrerebbe in queste categorie, come è pacifico per le strade, e nel caso di evento dannoso può essere coinvolta la responsabilità del gestore, il quale potrà invocare e dimostrare che l'evento dannoso non sia dipeso da condizioni della pista, ma dal comportamento dello sciatore in relazione al normale utilizzo della pista stessa.<sup>55</sup>

Diventa rilevante considerare la difficoltà, la pendenza, e gli elementi dinamici della caduta, in relazione alla velocità mantenuta e alla diligenza e prudenza richiesta dagli sciatori che le frequentano, infatti la pista di sci non è pista di gara, situazione nella quale valgono altre regole agonistiche.

Per la rilevanza dell'attività istruttoria svolta in causa dalle parti, le decisioni possono apparire tra loro contraddittorie; la strategia delle parti assume molta rilevanza: se il gestore sia riuscito a provare il proprio adempimento può essere a volte opinabile; il giudice di primo grado e di appello potrebbero arrivare a conclusioni opposte; la convenienza economica va valutata tra le spese per sostenere le proprie ragioni in confronto con la transazione del sinistro, in generale coperto dall'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art.4 c.3 L.363/2003.<sup>56</sup>

La manutenzione del manto nevoso è particolare cura del gestore ed è prevista all'articolo 7 L.363/2003 che impone di segnalare le cattive situazioni dello strato nevoso, prevedendo come obbligo residuale la chiusura della pista laddove non sia possibile rimediare con la manutenzione.

Il ghiaccio è una trasformazione naturale del manto nevoso a seguito di situazioni meteorologiche particolari come il caldo diurno e il freddo notturno, ad evitare tali eventualità provvede la battitura delle piste e la manutenzione costante con i mezzi meccanici ormai in normale dotazione. La presenza di ghiaccio sulla pista rientra sicuramente in un concetto di cattiva manutenzione con i conseguenti doverosi provvedimenti già citati, dalla segnalazione alla chiusura della pista.

Non va confuso il ghiaccio con la neve trattata al limite della durezza per mantenere efficienti i percorsi di gara.

---

55 Dott.ssa Lucia Gizzi: Forum 2007: L'obbligo di garanzia del gestore della pista da sci ha natura di obbligo di controllo su una determinata fonte di pericolo, la pista da sci appunto, per la tutela di tutti i beni giuridici ad essa esposti. La posizione di controllo del gestore delle piste da sci trova fondamento nella sussistenza, in capo allo stesso, di poteri di organizzazione e di disposizione relativi alla fonte di pericolo, che rientra appunto nella sua sfera di signoria.

56 Cassazione civile sezione III. Sentenza 11915/2016 del 03/03/2016; Presidente Travaglio Giacomo; Relatore Pellicchia Antonella. Pubblicata 10/6/2016 FATTO: episodio occorso in Camigliatello, nel Comune di Spezzano della Sila, pista blu. Sciatore aveva inforcato con gli sci una cunetta di neve fresca e riportato rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Adiva il Tribunale di Cosenza per ottenere la condanna del gestore della pista in quanto non sufficientemente mantenuta dopo le recenti abbondanti nevicate. Il gestore della pista costituito in causa assumeva invece che la pista era regolarmente mantenuta e non presentava anomalie diverse dall'uso e dalle condizioni climatiche. Il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda dello sciatore e attribuito un risarcimento quantificato in €.13.853. La Corte di Appello di Catanzaro in riforma della sentenza di primo grado (775/2012) aveva ritenuto non sussistere la prova in ordine alla modalità del sinistro e all'addebitabilità al gestore. Ricorreva in Cassazione lo sciatore. Non svolgeva attività il gestore. ESITO: estinzione della causa per rinuncia. Nulla sulle spese e contributo unificato. MASSIME: Sopraggiunta rinuncia al ricorso.

La dimostrazione della situazione di corretta manutenzione spetta al gestore chiamato in causa ai sensi dell'articolo 2051 C.C., mentre spetta all'attore che lamenta il danno se ha agito ai sensi dell'articolo 2043 C.C. cosa che può portare a soluzioni giuridiche diverse.<sup>57</sup>

La cattiva manutenzione è stata anche invocata nel caso di abbondante nevicata, ed effettivamente durante l'inverno possono verificarsi situazioni meteorologiche particolari alle quali non è possibile fare fronte con urgenza, sia perché durante il giorno e l'apertura delle piste non è consentita la battitura, sia perché la neve fresca di per se stessa non costituisce condizione di cattiva manutenzione, tuttavia in tali emergenze è bene per il gestore chiudere le piste più esposte a pericolo di slavina e quelle più difficili.<sup>58</sup>

Nelle strategie processuali non si deve dimenticare di valutare anche l'opportunità o meno di proseguire nelle richieste di risarcimento a fronte di sentenze sfavorevoli e piuttosto addivenire ad accordi, mentre troppo volere ed insistere senza aver ben sondato le proprie capacità probatorie può portare ad esiti disastrosi, alla restituzione delle minor somme già ottenute, al costo di spese processuali anche di controparte.

Una particolare discussione si impone nei casi in cui la pista di sci sia stata utilizzata per gare di sci, e l'organizzatore della gara sia o meno da ritenere unico titolare della gestione della pista stessa. Quest'ultimo infatti subentra nella posizione del gestore, ma avendo avuto da lui una pista già predisposta e mantenuta, dotata delle misure di sicurezza previste dall'autorizzazione.

---

57 Cassazione civile sezione VI – ordinanza n.8762/2017 del 22/12/2016 - Presidente Travaglini Giacomo – relatore Pellicchia Antonella - pubblicata il 4/4/2017 FATTO: incidente da caduta sugli sci a Monte Pratello (Abruzzi) – La sciatrice infortunata citava la società di gestione degli impianti lamentando presenza di lastra di ghiaccio sulla pista. Il Tribunale di Sulmona previa escussione testi , accoglieva la domanda e condannava il gestore degli impianti al risarcimento del danno ed alle spese. La Corte di appello de L'Aquila riformava la sentenza, indipendentemente dalla qualificazione del fatto sia come responsabilità contrattuale sia extracontrattuale, escludeva la responsabilità del gestore in particolare sulla base delle dichiarazioni testimoniali dell'Ispettore di Polizia che riferiva l'insussistenza di anomalie sulla pista e non essendo fornita dall'attrice la prova di una situazione di pericolo tale da configurare un comportamento colposo del gestore per mancata segnalazione e/o protezioni. Ricorreva in Cassazione la sciatrice e con ricorso incidentale la società di gestione degli impianti si doleva della mancata pronuncia sulla domanda di restituzione del risarcimento già versato. ESITO: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato pari all'importo già versato per il ricorso (art.13 c.1-quater DPR 115/2002) e alla restituzione del risarcimento già versato. MASSIME: In sede di legittimità non possono essere semplicemente contestate le risultanze testimoniali così da trasformare il ricorso in un terzo grado di merito ridiscutendo analiticamente i fatti storici e valutazioni di quei fatti come espresse dai giudici di appello.

58 Cassazione civile sezione III. Sentenza 11915/2016 del 03/03/2016; Presidente Travaglini Giacomo; Relatore Pellicchia Antonella. Pubblicata 10/6/2016 FATTO: episodio occorso in Camigliatello, nel Comune di Spezzano della Sila, pista blu. Lo sciatore aveva inforcato con gli sci una cunetta di neve fresca e riportato rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Adiva il Tribunale di Cosenza per ottenere la condanna del gestore della pista in quanto non sufficientemente mantenuta dopo le recenti abbondanti nevicate. Il gestore della pista costituito in causa assumeva invece che la pista era regolarmente mantenuta e non presentava anomalie diverse dall'uso e dalle condizioni climatiche. Il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda dello sciatore e attribuito un risarcimento quantificato in €.13.853.La Corte di Appello di Catanzaro in riforma della sentenza di primo grado (775/2012) aveva ritenuto non sussistere la prova in ordine alla modalità del sinistro e all'addebitabilità al gestore. Ricorreva in Cassazione lo sciatore. Non svolgeva attività il gestore. ESITO: estinzione della causa per rinuncia. Nulla sulle spese e contributo unificato. MASSIME: Sopraggiunta rinuncia al ricorso.

Gli incidenti occorsi durante una gara di solito conseguono al diverso atteggiamento degli atleti che non sono assolutamente tenuti ad un comportamento prudente, come imposto dal decalogo, né a moderare la velocità come voluto dalla L.363/2003, e così anche le protezioni previste dall'autorizzazione all'apertura della pista, a volte esigono ulteriori presidi.

Va anche tenuta distinta la situazione di ricognizione della pista prima della gara, che non è da assimilare a competizione, ma deve essere eseguita con la dovuta attenzione e prudenza, anche nel rispetto degli altri concorrenti.

Non può sorprendere che il giudice di appello possa giungere a conclusioni antitetiche. La Corte di Cassazione in questi casi non è legittimata ad entrare nel merito di nuova valutazione, ma, come già sopra ampiamente ripetuto, deve limitarsi a verificare il percorso logico della sentenza di merito.<sup>59</sup>

#### INTERVERENZE TRA MEZZI MECCANICI E PISTE DI SCI

Le piste sono riservate agli sciatori, la circolazione dei mezzi meccanici durante l'apertura degli impianti e/o delle piste può creare serie difficoltà e causare incidenti.<sup>60</sup>

Di norma i gatti delle nevi addetti alla manutenzione delle piste escono solo dopo la chiusura delle stesse e normalmente, data anche la durata del giorno invernale, si svolge in ore notturne e dunque in situazioni di scarsa o nulla visibilità.

---

<sup>59</sup> Cassazione civile sezione III – ordinanza 16509 del 23/05/2017, pubblicata il 5/7/2017 – Presidente Spirito Angelo; Relatore Olivieri Stefano.

FATTO: Incidente avvenuto in Falcade. Sciatore concorrente in gara di sci si infortunava cadendo in fase di ricognizione della pista, in particolare in una strettoia dovendo evitare altro sciatore che gli tagliava la strada, andava ad urtare contro una rete di protezione inefficace e precipitava nella sottostante scarpata. L'infortunato ai sensi dell'articolo 2043 chiamava in causa l'organizzatore della gara e il gestore della pista e la relativa assicurazione. Il Tribunale di Verona (sentenza 27/3/2007 n.920) respingeva la domanda ritenendo l'evento ascrivibile alla condotta dello stesso infortunato. Appellata la sentenza, la Corte di appello di Venezia (sentenza 24/7/2014 n.1695) riformava in parte escludendo la responsabilità del gestore in quanto la pista era stata concessa in uso esclusivo all'organizzazione della gara e chiusa al pubblico, riconosceva un concorso di colpa dello sciatore al 50%, affermava la responsabilità dell'organizzatore della gara che non aveva predisposto adeguata protezione nel punto pericoloso al fine di evitare che gli sciatori potessero precipitare sulle rocce.

Ricorreva in Cassazione contro tutti l'infortunato e si costituivano con controricorso il gestore degli impianti e l'assicurazione. ESITO: rigetto con condanna alle spese e pagamento del contributo unificato pari all'importo già versato per il ricorso (art.13 c.1-quater DPR 115/2002).MASSIME: Ai sensi dell'art.360 c.1 n.5 C.p.c. il sindacato di legittimità al fine di rilevare un "error facti" è circoscritto al solo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che sia stato oggetto di contraddittorio. Non è invece ricompresa la mera critica delle valutazioni di merito.

Il gestore della pista concessionario di servizio pubblico (L.R.Veneto n.18/1990) è tenuto a mantenere la pista atta ad uso pubblico in relazione alla normale attività sciistica con relativa responsabilità ai sensi dell'art.2043, 2051. Esulano le misure di sicurezza richieste dalla FIS e FIS per l'esercizio di attività agonistica.

La responsabilità del gestore ai sensi dell'art.2051 C.C. per danni derivanti dalla cosa in custodia, cessa col venir meno del rapporto con la pista stessa e in questo caso nella concessione in uso esclusivo all'organizzatore della gara e chiusura della pista al pubblico e ad essa spettava predisporre le misure di prevenzione e di sicurezza necessarie e previste dal regolamento FIS per le gare di sci.

<sup>60</sup> Gerhard Dambeck; forum 2007 – "Tra gli incidenti che possono accadere sulle piste da sci, le collisioni tra sciatori e mezzi meccanici sono indubbiamente tra i peggiori. La loro dinamica è spesso tanto spettacolare quanto drammatiche sono le conseguenze riportate - sempre esclusivamente - dallo sciatore. Un classico esempio addotto nel valutare la situazione giuridica è lo scontro tra uno sciatore che, senza visuale, attraversa o salta una cunetta e un mezzo meccanico in avvicinamento da valle..."

La circolazione di mezzi diversi da quelli destinati dal gestore alla manutenzione sulle piste non è consentita.<sup>61</sup>

La legge ambientale n.32/1982 del Piemonte prevede espressamente il divieto di circolare con mezzi meccanici al di fuori delle strade e considera le piste di sci diverse dalle strade con sanzione amministrativa appositamente istituita a tutela del precetto.<sup>62</sup>

L'articolo 16 L.363/2003 pone un divieto alla circolazione di mezzi meccanici sulle piste di sci ad eccezione di quelli addetti alla manutenzione e durante l'apertura delle piste al solo caso di emergenze, in tale situazione essi hanno anche precedenza sugli sciatori.

Non di rado si creano situazioni di effettivo pericolo soprattutto nei punti di poca visibilità come curve e dossi e tenendo conto che le piste sono frequentate anche da minori spesso non accompagnati.<sup>63</sup>

Un caso particolare, tuttavia opinabile si verifica quando la pista di sci va a terminare in zona accessibile ai veicoli per parcheggio, con conseguente contemporanea presenza di sciatori e automobili, in questi casi va esaminata attentamente la situazione dei luoghi al fine di decidere se si tratti di strada e dunque dove l'automobilista abbia diritto di circolare, o pista riservata all'esercizio dello sport dello sci.<sup>64</sup>

Se infatti la zona risulta essere una pista è vietata la circolazione dei veicoli ed inoltre è assai illogico considerare gli sci un veicolo, mentre la presunzione di concorso di colpa ai sensi dell'articolo 19 L.363/2003 vale nei confronti degli sciatori tra loro.

La contemporanea presenza di pedoni, sciatori, veicoli può più facilmente verificarsi dove le piste di fondo servono anche per collegamento tra le strutture di accoglienza del comprensorio.

---

61 Dott. Marina Nuccio – Forum 2007: 'La circolazione sulla neve delle motoslitte e degli altri mezzi meccanici: vuoto legislativo e prospettive di riforma'

62 Cassazione civile sezione II. Sentenza 12000/2016 del 06/04/2016; Presidente Bucciante Ettore; Relatore Oricchio Antonio. Pubblicata il 10/06/2016.

FATTO: episodio occorso in Salice D'Ulzio. Il Sindaco aveva emesso sanzione amministrativa nei confronti del conducente di motoslitte che percorreva tratto di pista denominato Campetto Clotes. Proposto ricorso al Giudice di Pace di Susa veniva respinto il ricorso (sent.335/2008). A seguito di appello, il Tribunale di Torino riformava la sentenza del Giudice di pace e annullava l'ordinanza ingiunzione della sanzione con condanna dell'amministrazione alle spese del grado. Ricorreva in Corte di Cassazione il sanzionato protestando le spese del primo grado di giudizio. Con ricorso incidentale l'amministrazione lamentava l'erronea applicazione della L.R. Piemonte n.32/1982 articolo 11, in relazione alla nozione di "percorso fuori strada" e dell'inclusione delle piste di sci tra il novero di percorsi fuori strada anche in relazione alle definizioni di cui agli articoli 2,3 Codice della Strada. Rilevava la mancata individuazione del luogo in cui fu commessa la violazione. ESITO: accoglie il ricorso incidentale assorbito il ricorso principale annullamento con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche in relazione alla spesa.

MASSIME: sussiste carenza di motivazione in relazione all'esatta individuazione del luogo ove fu commessa la violazione necessaria per la valutazione del fatto. Le piste di sci, secondo la legge regionale n.32/1982 della Regione Piemonte all'ultimo comma dell'articolo 11 sono incluse nell'ambito dei percorsi fuori strada.

63 Stagione 20016/17 – Sci club Aosta - scontro di sciatore categoria cuccioli/motoslitte di servizio – frattura -

In tali casi la cattiva visibilità e le ore notturne possono creare i presupposti per gravi incidenti, con conseguente necessità di valutare le responsabilità da attribuirsi molto spesso per l'imprudenza reciproca.

## CONCLUSIONI

La legge n.363/2003 ha avuto sicuramente il merito di prendere in considerazione un fenomeno divenuto importante in termini di economia e di frequenza delle persone, ha completato un vuoto legislativo nelle regioni che non avevano ancora legiferato in materia ed ha tentato di raggiungere una uniformità di diritto tra le regioni, opportuna, soprattutto in considerazione che i territori sciabili serviti da impianti di risalita spesso si sviluppano tra zone infra-regionali e talvolta anche sui confini di Stato.

Dai diritti della neve al diritto della neve è però tuttora un obiettivo da raggiungere.

Quanto alla giurisprudenza si può affermare che la norma ha avuto il merito di chiarire il concetto di pista e considerare in linea di massima quale deve essere il corretto comportamento dello sciatore, senza troppo discostarsi dalle norme del decalogo dello sciatore a lungo già collaudate, ma che prima erano prive di forza normativa.

La precisazione dell'obbligo di assicurazione per il gestore e in alcune regioni per gli sciatori stessi è sicuramente servita a limitare il contenzioso.

Le pronunce a volte fra loro contrastanti rientrano nell'ottica della dialettica processuale.

La corte di Cassazione ha in linea di massima valorizzato i contenuti della Legge quadro.

---

64 Cassazione civile sezione III. Sentenza n.21254/2016 del 14/09/2016. Presidente Chiarini Maria Antonietta; Relatrice Graziosi Chiara. Pubblicata il 20/10/2016. FATTO: episodio di scontro tra sciatore e autoveicolo avvenuto all'Abetone. Il Tribunale di Pistoia aveva attribuito la responsabilità del sinistro per il 20% allo sciatore e per l'80% all'automobilista e per lui condannando di conseguenza gli eredi al risarcimento del danno. Proponevano appello gli eredi dell'automobilista e incidentale lo sciatore. La Corte di appello di Firenze (sentenza 30/05;12/10/2012) accoglieva in parte l'appello incidentale dello sciatore e condannava in solido gli eredi dell'automobilista a risarcire interamente il danno subito dallo sciatore come liquidato in primo grado. Ricorrevano in Cassazione gli eredi dell'automobilista, e si costituiva con controricorso lo sciatore. ESITO: Conferma della sentenza della Corte di appello e conseguente liquidazione e condanna alle spese a favore del controricorrente. MASSIME: La presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2054 dopo esame di precedenti diversi riguardo ad incidenti in zone diverse da quelle destinate alla circolazione (es. aree private, cantieri, zone aeroportuali) non è applicabile alla circolazione dei veicoli su pista di sci, che non rientra nell'ambito della norma, essendo zona destinata esclusivamente allo sport dello sci ed infatti la L.R. Toscana 13/12/1993 n.93 recita "nel periodo di innevamento è vietato percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi dallo sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici addetti al servizio delle piste e degli impianti." La L.n.363/2003 è successiva al sinistro avvenuto il 27/12/1996 e comunque non cambia il quadro normativo che va verificato alla luce della genesi della norma con riferimento al codice della circolazione dei veicoli R.D. 8/12/1933 n.1740 ed alla definizione di strada pubblica come zona destinata alla circolazione di veicoli, pedoni ed animali.